

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 8 settembre 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

DECRETO 4 agosto 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità delle infezioni di peronospora (*Plasmopara viticola*) nel territorio della Regione Lombardia. (26A04705)..... Pag. 1

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 29 maggio 2026.

Assegnazione del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, agli interventi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. (26A04632)..... Pag. 2

DECRETO 1° giugno 2026.

Assegnazione del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, agli interventi del Ministero delle imprese e del made in Italy. (26A04633)..... Pag. 7

DECRETO 1° giugno 2026.

Assegnazione del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, agli interventi del Comando generale della guardia di finanza. (26A04634)..... Pag. 11

DECRETO 27 agosto 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 151 giorni, terza e quarta tranche. (26A04694)..... Pag. 16



DECRETO 27 agosto 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 105 giorni, terza e quarta *tranche*. (26A04695) *Pag.* 20

**Ministero dell'università
e della ricerca**

DECRETO 21 aprile 2026.

Autorizzazione alla Scuola di psicoterapia della Gestalt Cgv Centro Gestalt Viva Claudio Naranjo, per la sede principale di Livorno, ad aumentare il numero degli allievi per ciascun anno di corso, da diciotto a venti unità e, per l'intero corso, da settantadue a ottanta unità. (26A04427) *Pag.* 24

DECRETO 21 aprile 2026.

Autorizzazione alla Scuola di specializzazione in psicoterapia psicodinamica, ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo di venti allievi ammissibili a ciascun anno di corso e di ottanta allievi per l'intero corso. (26A04428) *Pag.* 24

DECRETO 21 aprile 2026.

Autorizzazione alla Scuola di psicoterapia analitica individuale e di gruppo a indirizzo gruppoanalitico (SPAIG), per la sede principale di Roma, ad aumentare il numero degli allievi per ciascun anno di corso, da quindici a diciassette unità e, per l'intero corso, da sessanta a sessantotto unità. (26A04429) *Pag.* 25

Ministero della giustizia

DECRETO 3 settembre 2026.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso l'Ufficio del giudice di pace di Airola. (26A04788) *Pag.* 26

Ministero della salute

DECRETO 31 luglio 2026.

Determinazione del numero globale di specialisti da formare per le professioni di biologo, chimico, farmacista, fisico, odontoiatra, medico veterinario e psicologo per il triennio accademico 2025-2027 ed assegnazione delle borse di studio finanziate con fondi statali alle tipologie di scuole di specializzazioni per l'anno accademico 2025/2026. (26A04704) *Pag.* 27

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 5 agosto 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Maria delle Grazie società cooperativa sociale a responsabilità limitata (onlus)», in Chiavari, in liquidazione coatta amministrativa. (26A04344) *Pag.* 33

DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Profumi e Saponi dell'Umbria società cooperativa agricola», in Montecastrilli e nomina del commissario liquidatore. (26A04345) *Pag.* 34

DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «SGAL - Società cooperativa - in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (26A04346) *Pag.* 35

DECRETO 5 agosto 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Urania 2000 società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Genova, in liquidazione coatta amministrativa. (26A04347) ... *Pag.* 36

DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Arcobaleno società cooperativa sociale», in Bonefro e nomina del commissario liquidatore. (26A04348) *Pag.* 37

DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Melograno.Net società cooperativa», in Bollate e nomina del commissario liquidatore. (26A04453) *Pag.* 38

DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Insieme 360 società cooperativa sociale in liquidazione», in Savignano sul Rubicone e nomina del commissario liquidatore. (26A04454) *Pag.* 39

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Famiglia – società cooperativa – in liquidazione», in Follonica e nomina del commissario liquidatore. (26A04459) *Pag.* 39



DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «La rosa società cooperativa in liquidazione», in Isernia e nomina del commissario liquidatore. (26A04460)..... Pag. 40

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Le Ginestre società cooperativa in liquidazione e in forma abbreviata Le Ginestre soc. coop. in liquidazione», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore. (26A04461)..... Pag. 41

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Cantina di Andria - Società cooperativa agricola in liquidazione», in Andria e nomina del commissario liquidatore. (26A04462)..... Pag. 42

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Italforno a responsabilità limitata», in Genova e nomina del commissario liquidatore. (26A04463)..... Pag. 43

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Egeria cooperativa sociale – Onlus in liquidazione», in Tortona e nomina del commissario liquidatore. (26A04465)..... Pag. 44

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «E20 società cooperativa», in Padova e nomina del commissario liquidatore. (26A04467)..... Pag. 45

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Easy – società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A04468)..... Pag. 46

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Domus Nova società cooperativa sociale», in Monterotondo e nomina del commissario liquidatore. (26A04469)..... Pag. 47

DECRETO 12 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «CSA Servizi aziendali società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (26A04430)..... Pag. 48

DECRETO 12 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Duesse - solidarietà e servizi di Ivone società cooperativa», in Taranto e nomina del commissario liquidatore. (26A04431)..... Pag. 49

DECRETO 12 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edilizia il Riscatto Insieme soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (26A04432)..... Pag. 50

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 8 luglio 2026.

Modifica termini per la ricostruzione privata. Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016. (Ordinanza n. 12/2026). (26A04723)..... Pag. 51

ORDINANZA 8 luglio 2026.

Approvazione del quarto stralcio del Piano di ricostruzione delle opere pubbliche e del Piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, ai sensi degli articoli 3 e 3-bis dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025. Integrazioni all'allegato A dell'ordinanza n. 9 del 27 marzo 2026 e all'allegato A all'ordinanza n. 6 del 9 marzo 2026. (Ordinanza n. 13/2026). (26A04724) ... Pag. 54

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 14 luglio 2026.

Conferimento di 60 attestazioni di pubblica benemerita del Dipartimento della protezione civile a titolo onorifico, di cui 50 a titolo collettivo e 10 a titolo individuale. (26A04721)..... Pag. 60

DECRETO 1° settembre 2026.

Cessazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per intervento all'estero di cui al decreto 2 gennaio 2026, in conseguenza del grave incendio verificatosi in un locale notturno situato nella località turistica di Crans Montana nel Cantone Vallese della Confederazione Svizzera. (26A04722) ... Pag. 67



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di linagliptin e metformina cloridrato, «Linagliptin e Metformina EG». (26A04655). Pag. 68

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dimetilfumarato, «Dimetilfumarato Medical Valley». (26A04698). Pag. 73

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di allopurinolo, «Allopurinolo Sandoz». (26A04707) Pag. 74

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azitromicina, «Azeptin». (26A04708). Pag. 75

**Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica**

Approvazione delle linee guida proposte da ISPRA per la redazione dei piani di monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla qualità del suolo e sul carbonio nel suolo. (26A04709) Pag. 75

**Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia**

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «La Nostra Famiglia - Società cooperativa sociale», in Udine, senza nomina del commissario liquidatore. (26A04696). Pag. 75

Liquidazione coatta amministrativa della «Coopservizi Group FVG società cooperativa sociale», in Udine e nomina del commissario liquidatore. (26A04697). Pag. 75



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 4 agosto 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità delle infezioni di peronospora (*Plasmopara viticola*) nel territorio della Regione Lombardia.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 26 del regolamento (UE) 2022/2472, riguardante gli «Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie e organismi nocivi ai vegetali»;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 27 aprile 2026, n. 59, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Nisemi e di protezione civile»;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 9-bis - «Interventi per la ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole e ittiche»: «Le regioni sono autorizzate a desti-

nare le risorse residue, risultanti dai precedenti riparti delle dotazioni di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti delle attuali disponibilità, vincolate nel risultato di amministrazione, per finanziare misure a favore delle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, nonché delle imprese e dei consorzi della pesca e dell'acquacoltura, che hanno subito danni alla produzione a causa di calamità naturali e di eventi assimilabili ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004», e il comma 2 del medesimo art. 9-bis: «Le regioni possono deliberare o integrare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applica l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le imprese e i consorzi di cui al comma 1 del presente articolo possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva, di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, in deroga al comma 4 e con esclusione di quanto previsto dal comma 2, lettera d), del medesimo art. 5»;

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, approvata con deliberazione n. 6309 del 15 giugno 2026, successivamente integrata e modificata dalla deliberazione n. 6534 del 20 luglio 2026, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

infezioni di peronospora (*Plasmopara viticola*) a carico delle produzioni di uva nell'anno 2024 nella Città metropolitana di Milano e nelle Province di Lodi e Pavia;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni di uva;

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità delle infezioni di peronospora (*Plasmopara viticola*)*

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità delle infezioni di peronospora (*Plasmopara viticola*) nella sottoindicata città metropolitana e nelle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni di uva nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con le moda-



lità previste dal decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 27 aprile 2026, n. 59:

Città metropolitana di Milano:

infezioni di peronospora (*Plasmopara viticola*) nell'anno 2024;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a*) nel territorio del Comune di: San Colombano al Lambro;

Provincia di Lodi:

infezioni di peronospora (*Plasmopara viticola*) nell'anno 2024;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a*) nel territorio del Comune di: Graffignana;

Provincia di Pavia:

infezioni di peronospora (*Plasmopara viticola*) nell'anno 2024;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a*) nel territorio dei Comuni di: Arena Po, Bagnaria, Barbianello, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Brallo di Pregola, Broni, Calvignano, Campospinoso Albaredo, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Casei Gerola, Castana, Casteggio, Cecima, Cigognola, Codevilla, Colli Verdi, Corvino San Quirico, Fortunago, Godiasco Salice Terme, Golferenzo, Inverno e Monteleone, Lirio (Montalto), Menconico, Miradolo Terme, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Ponte Nizza, Portalbera, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano Terme, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Romagnese, Rovescala, San Damiano al Colle, Santa Giuletta, Santa Maria della Versa, Stradella, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Val di Nizza, Varzi, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zenevredo.

Art. 2.

Risorse finanziarie

Gli interventi di cui all'art. 1 sono finanziati esclusivamente con risorse residue risultanti dai precedenti riparti a favore della Regione Lombardia delle dotazioni di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e nei limiti delle attuali disponibilità, ai sensi del comma 1 dell'art. 9-bis, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 27 aprile 2026, n. 59.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

26A04705

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 maggio 2026.

Assegnazione del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, agli interventi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» (legge di bilancio 2025);

Visto, in particolare, il comma 875 dell'art. 1, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, che prevede che «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di 18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027, 1.464 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.»;

Visto, inoltre, il comma 876 dell'art. 1 della predetta legge n. 207 del 2024, che prevede che «Le assegnazioni del fondo di cui al comma 875 relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e quelle relative ai Ministeri di cui all'allegato VI annesso alla presente legge con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati. Il fondo di cui al comma 875 è destinato a interventi, anche già finanziati parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei limiti delle risorse previste per ciascuna amministrazione dal suddetto allegato VI. I predetti decreti sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. I decreti prevedono le modalità di monitoraggio degli interventi mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il relativo codice unico di progetto nonché la disciplina della revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. Le risorse di cui al presente comma possono essere destinate anche alla rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto dei tempi di realizzazione del singolo intervento.»;

Visto l'allegato VI alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, che attribuisce le risorse di cui al predetto comma 875 a ciascuna amministrazione;

Considerato che, in applicazione del richiamato art. 1, comma 875, della legge di bilancio 2025-2027, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risulta istituito il capitolo n. 7558, denominato «Fondo



da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2025, con il quale è stata disposta l'assegnazione, per interventi di Arexpo S.p.a., di un importo pari a complessivi euro 140.000.000 delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, ripartite in euro 15.000.000 per l'anno 2027, euro 25.000.000 per l'anno 2028, euro 30.000.000 per l'anno 2029, euro 22.500.000 per l'anno 2030, euro 18.500.000 per l'anno 2031, euro 23.000.000 per l'anno 2032 ed euro 6.000.000 per l'anno 2033;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, contenente l'elenco delle linee di investimento e delle relative risorse attribuite alle amministrazioni titolari, con il quale è stata disposta l'assegnazione di un importo pari a complessivi euro 12.800.144.546, di cui euro 1.895.380.672 per l'anno 2027, euro 1.171.648.273 per l'anno 2028, euro 538.319.066 per l'anno 2029, euro 1.518.351.604 per l'anno 2030, euro 1.501.136.900 per l'anno 2031, euro 1.473.609.407 per l'anno 2032, euro 1.318.732.524 per l'anno 2033, euro 1.224.026.100 per l'anno 2034, euro 1.203.135.000 per l'anno 2035 ed euro 955.805.000 per l'anno 2036 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;

Considerato che il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, individua per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 5 linee di investimento, assegnando un importo pari a complessivi euro 78.200.000, di cui euro 12.400.000 per l'anno 2027, euro 6.800.000 per l'anno 2028, euro 3.000.000 per l'anno 2029 ed euro 8.000.000 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036 appostati su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199 con la quale, in sezione seconda, è stata disposta l'assegnazione di un importo pari a complessivi euro 1.238.377.778, di cui euro 156.000.000 per l'anno 2027, euro 124.377.778 per l'anno 2028, euro 136.000.000 per l'anno 2029, euro 126.000.000 per l'anno 2030 ed euro 116.000.000 per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;

Vista la predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 con la quale, in sezione seconda, il Fondo di cui al predetto art. 1, comma 875, è stato altresì rifinanziato di un importo pari a euro 1.510.000.000 per l'anno 2034, euro 1.470.000.000 per l'anno 2035, euro 1.320.000.000 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2040 ed euro 1.450.000.000 annui a decorrere dal 2041, nonché definanziato di un importo pari a euro 540.000.000 per l'anno 2034 e euro 970.000.000 annui a decorrere dal 2035;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un

sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 17-bis rubricato «Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici»;

Viste le note prot. 62499 del 31 marzo 2026 e prot. n. 97211 del 25 maggio 2026, con le quali il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso l'elenco degli interventi, identificati mediante il CUP e correlati dal relativo cronoprogramma procedurale, cui destinare le risorse assegnate ai sensi del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, unitamente ad una proposta di modifica delle linee di investimento, che vengono ridotte da n. 5 a n. 2, ad invarianza dell'importo complessivo per ciascuna annualità;



Tenuto conto che gli interventi proposti presentano un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) fondo: il Fondo di cui all’art. 1, comma 875 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;
- b) amministrazione titolare: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- c) intervento: progetto di investimento individuato con il CUP e oggetto del monitoraggio a cura del soggetto titolare del CUP;
- d) CUP: il Codice unico di progetto (CUP), che identifica ciascun progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio, ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- e) soggetto attuatore: soggetto pubblico o privato responsabile dell’attuazione del singolo intervento;
- f) obbligazioni giuridicamente vincolanti: le obbligazioni sorte a seguito dalla stipulazione del contratto, ai sensi dall’art. 18, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- g) economie: risorse non utilizzate in esito al collaudo o alla regolare esecuzione dell’intervento o dell’acquisto di beni;
- h) monitoraggio: l’impianto complessivo di norme, processi e sistemi informativi teso a rilevare e fornire anche automaticamente le informazioni utili alla conoscenza delle attività in essere per l’attuazione degli interventi;
- i) sistemi informativi: i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato utilizzabili, anche attraverso interoperabilità con altri sistemi informativi esterni al Dipartimento, per la rilevazione dei dati relativi alle opere pubbliche; in particolare, si fa riferimento al sistema Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) nel cui ambito opera il Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.

Art. 2.

Modifica linee di investimento

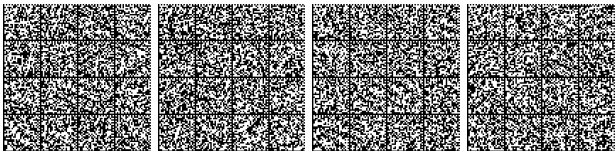
1. L’elenco delle linee di investimento e delle relative risorse assegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, contenuto nell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, è così modificato:

Importi in milioni di euro											
CAP. PG	Descrizione	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
7245/05	Acquisto sedi rappresentanze diplomatiche e/o uffici consolari	11,4	6,0	3,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
7172/02	Evoluzione del sistema informativo dell’AICS	1,0	0,8								
	Totale Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	12,4	6,8	3,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Art. 3.

Elenco degli interventi

1. In attuazione dell’art. 1, commi 875 e 876 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è approvato l’elenco degli interventi proposti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale contenuti nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Restano ferme le procedure autorizzatorie previste a legislazione vigente per l’attuazione dei singoli interventi.
2. Per ogni intervento, identificato mediante il CUP, l’allegato 1 riporta il contributo a carico delle risorse di cui all’art. 2. Per ogni intervento è, inoltre, allegata una scheda progettuale che riporta le informazioni relative all’intervento stesso, al soggetto attuatore e al costo complessivo, nonché le modalità di attuazione, il cronoprogramma procedurale e il cronoprogramma finanziario.



3. I soggetti attuatori e le stazioni appaltanti individuati nelle schede progettuali sono responsabili, ciascuno per la propria competenza, dell'attivazione e della realizzazione degli interventi nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari, in conformità al principio della sana gestione finanziaria e nel rispetto della normativa nazionale ed europea. I soggetti di cui al presente comma applicano le opportune misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento degli interventi, anche attraverso la pubblicazione e il costante aggiornamento dello stato di attuazione sul proprio sito internet.

Art. 3.

Rimodulazione delle risorse

1. Nei limiti delle risorse complessivamente assegnate per ciascuna annualità e fermo restando l'importo complessivamente assegnato a ciascun intervento, per motivate esigenze anche relative ai tempi di realizzazione degli stessi, le risorse assegnate possono essere rimodulate anche tra diversi interventi, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica le richieste di rimodulazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale, che fornisce il riscontro entro trenta giorni; in caso di mancato riscontro nei termini o di mancata richiesta di integrazione della documentazione, la rimodulazione si intende approvata.

2. Le rimodulazioni tra gli interventi disciplinate al comma 1 possono essere disposte nell'ambito delle risorse assegnate ad ogni capitolo e piano gestionale, come indicati nella tabella di cui all'art. 2.

Art. 4.

Modalità di erogazione delle risorse

1. Nel rispetto del cronoprogramma e nel limite delle assegnazioni previste per ciascuna annualità dal presente provvedimento, le risorse sono erogate in relazione alle richieste presentate e allo stato di avanzamento dei lavori.

2. I mandati di pagamento riportano il codice CUP del progetto a cui sono riferiti. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, non sono ammessi mandati cumulativi riferiti a due o più investimenti ovvero a due o più CUP.

3. Le risorse assegnate, ancorché eccedenti i costi verificati nel corso dell'esecuzione degli interventi, rimangono vincolate fino al collaudo o alla regolare esecuzione, oppure fino al completamento degli interventi medesimi.

Art. 5.

Monitoraggio, obblighi informativi e revoca

1. Il soggetto attuatore provvede ad alimentare i sistemi informativi previsti dal decreto legislativo 29 di-

cembre 2011, n. 229, per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi e, ove richiesto, fornisce dettagliate informazioni sul relativo stato di realizzazione.

2. L'amministrazione titolare, entro il 31 luglio di ogni anno, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione complessiva che, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi di cui al comma 1, dia conto dello stato di avanzamento degli interventi.

3. Ferma restando la relazione di cui al comma 2, l'amministrazione titolare verifica il raggiungimento degli obiettivi del cronoprogramma procedurale. Qualora emerga, anche sulla base della relazione di cui al comma 2, il mancato raggiungimento degli obiettivi del cronoprogramma procedurale, l'amministrazione titolare può assegnare, previa verifica della compatibilità finanziaria, un congruo termine comunque non superiore a trenta giorni, al fine di provvedere ai necessari adempimenti, comunicandolo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale oppure del termine assegnato ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'amministrazione titolare, si provvede alla revoca delle risorse assegnate.

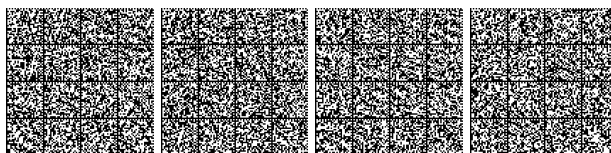
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai sensi del comma 4, le risorse finanziarie oggetto di revoca nonché le eventuali economie rilevate a seguito del collaudo o del completamento degli interventi possono essere assegnate, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e sulla base di apposita richiesta dell'amministrazione titolare, agli interventi riportati nell'allegato 1 al fine di compensare in via prioritaria eventuali maggiori fabbisogni rilevati, anche derivanti da approvazioni di varianti. Conseguentemente, con le medesime modalità di cui al primo periodo, si provvede all'aggiornamento dell'allegato 1 e delle relative schede progettuali.

6. Le risorse non utilizzate all'esito di quanto previsto al comma 5 sono riversate entro il 31 dicembre di ogni anno all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'Erario.

Il presente decreto è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

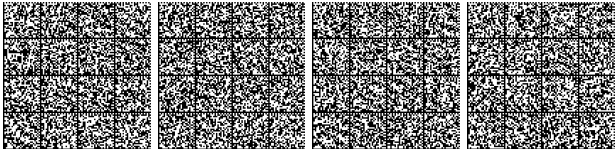
Roma, 29 maggio 2026

Il Ministro: GIORGETTI



ALLEGATO I

Fondo investimenti (articolo 1, comma 875, legge n. 207 del 2024)													
Allegato 1 – Elenco interventi Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale													
N.	INTERVENTO	CUP	TOTALE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Acquisto e ristrutturazione di uno o più immobili da adibire a sedi di Rappresentanze diplomatiche e/o uffici consolari.	19412500810001	76.400.000,0	11.400.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2	Evoluzione ecosistema applicativo della cooperazione Implementazione di un modulo di gestione e monitoraggio dei progetti	H87H2600320001	1.800.000,00	1.000.000,00	800.000,00								
TOTALE COMPLESSIVO			78.200.000,0	12.400.000,0	6.800.000,0	3.000.000,0	8.000.000,0	8.000.000,0	8.000.000,0	8.000.000,0	8.000.000,0	8.000.000,0	8.000.000,0



DECRETO 1° giugno 2026.

Assegnazione del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, agli interventi del Ministero delle imprese e del made in Italy.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» (legge di bilancio 2025);

Visto, in particolare, il comma 875 dell'art. 1, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, che prevede che «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di 18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027, 1.464 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.»;

Visto, inoltre, il comma 876 dell'art. 1 della predetta legge n. 207 del 2024, che prevede che «Le assegnazioni del fondo di cui al comma 875 relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e quelle relative ai Ministeri di cui all'allegato VI annesso alla presente legge con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati. Il fondo di cui al comma 875 è destinato a interventi, anche già finanziati parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei limiti delle risorse previste per ciascuna amministrazione dal suddetto allegato VI. I predetti decreti sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. I decreti prevedono le modalità di monitoraggio degli interventi mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il relativo codice unico di progetto nonché la disciplina della revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. Le risorse di cui al presente comma possono essere destinate anche alla rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto dei tempi di realizzazione del singolo intervento.»;

Visto l'allegato VI alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, che attribuisce le risorse di cui al predetto comma 875 a ciascuna amministrazione;

Considerato che, in applicazione del richiamato art. 1, comma 875, della legge di bilancio 2025-2027, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risulta istituito il capitolo n. 7558, denominato «Fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2025, con il quale è stata disposta l'assegnazione, per interventi di Arexpo S.p.a., di un importo pari a complessivi euro 140.000.000 delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, ripartite in euro 15.000.000 per l'anno 2027, euro 25.000.000 per l'anno 2028, euro 30.000.000 per l'anno 2029, euro 22.500.000 per l'anno 2030, euro 18.500.000 per l'anno 2031, euro 23.000.000 per l'anno 2032 ed euro 6.000.000 per l'anno 2033;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, contenente l'elenco delle linee di investimento e delle relative risorse attribuite alle amministrazioni titolari, con il quale è stata disposta l'assegnazione di un importo pari a complessivi euro 12.800.144.546, di cui euro 1.895.380.672 per l'anno 2027, euro 1.171.648.273 per l'anno 2028, euro 538.319.066 per l'anno 2029, euro 1.518.351.604 per l'anno 2030, euro 1.501.136.900 per l'anno 2031, euro 1.473.609.407 per l'anno 2032, euro 1.318.732.524 per l'anno 2033, euro 1.224.026.100 per l'anno 2034, euro 1.203.135.000 per l'anno 2035 ed euro 955.805.000 per l'anno 2036, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;

Considerato che il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, individua per il Ministero delle imprese e del made in Italy n. 11 linee di investimento, assegnando un importo pari a complessivi euro 3.261.000.000 di cui euro 350.000.000 per l'anno 2027, euro 300.000.000 per l'anno 2028, euro 161.000.000 per l'anno 2029 ed euro 350.000.000 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con la quale, in sezione seconda, è stata disposta l'attribuzione di un importo complessivo pari a euro 1.238.377.778, di cui euro 156.000.000 per l'anno 2027, euro 124.377.778 per l'anno 2028, euro 136.000.000 per l'anno 2029, euro 126.000.000 per l'anno 2030 ed euro 116.000.000 per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;

Vista la predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199, con la quale, in sezione seconda, il Fondo di cui al predetto art. 1, comma 875, è stato altresì rifinanziato di un importo pari a euro 1.510.000.000 per l'anno 2034, euro 1.470.000.000 per l'anno 2035, euro 1.320.000.000 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2040 ed euro 1.450.000.000 annui a decorrere dal 2041, nonché defanziato di un importo pari a euro 540.000.000 per l'anno 2034 e euro 970.000.000 annui a decorrere dal 2035;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;



Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013, con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 17-bis rubricato «Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici»;

Vista la nota prot. 23455 del 27 marzo 2026, con la quale il Ministero delle imprese e del made in Italy ha trasmesso l'elenco degli interventi, identificati mediante il CUP e corredati dal relativo cronoprogramma procedurale, cui destinare le risorse assegnate ai sensi del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025;

Ritenuto di procedere per gli interventi contenuti nell'allegato 1 al presente decreto, che presentano un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) fondo: il Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) amministrazione titolare: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

c) intervento: progetto di investimento individuato con il CUP e oggetto del monitoraggio a cura del soggetto titolare del CUP;

d) CUP: il Codice unico di progetto (CUP), che identifica ciascun progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

e) soggetto attuatore: soggetto pubblico o privato responsabile dell'attuazione del singolo intervento;

f) obbligazioni giuridicamente vincolanti: le obbligazioni sorte a seguito dalla stipulazione del contratto, ai sensi dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

g) economie: risorse non utilizzate in esito al collaudo o alla regolare esecuzione dell'intervento o dell'acquisto di beni;

h) monitoraggio: l'impianto complessivo di norme, processi e sistemi informativi teso a rilevare e fornire anche automaticamente le informazioni utili alla conoscenza delle attività in essere per l'attuazione degli interventi;

i) sistemi informativi: i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato utilizzabili, anche attraverso interoperabilità con altri sistemi informativi esterni al Dipartimento, per la rilevazione dei dati relativi alle opere pubbliche; in particolare, si fa riferimento al sistema Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) nel cui ambito opera il Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.

Art. 2.

Elenco degli interventi

1. In attuazione dell'art. 1, commi 875 e 876 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è approvato l'elenco degli interventi proposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy contenuti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Restano ferme le procedure autorizzatorie previste a legislazione vigente per l'attuazione dei singoli interventi.

2. Per ogni intervento, identificato mediante il CUP, l'allegato 1 riporta il contributo a carico delle risorse di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025. Per ogni intervento è, inoltre, allegata una scheda progettuale che riporta le informazioni relative all'intervento stesso, al



soggetto attuatore e al costo complessivo, nonché le modalità di attuazione, il cronoprogramma procedurale e il cronoprogramma finanziario.

3. I soggetti attuatori individuati nelle schede progettuali sono responsabili, ciascuno per la propria competenza, dell'attivazione e della realizzazione degli interventi nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari, in conformità al principio della sana gestione finanziaria e nel rispetto della normativa nazionale ed europea. I soggetti di cui al presente comma applicano le opportune misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento degli interventi, anche attraverso la pubblicazione e il costante aggiornamento dello stato di attuazione sul proprio sito internet.

Art. 3.

Rimodulazione delle risorse

1. Nei limiti delle risorse complessivamente assegnate per ciascuna annualità e fermo restando l'importo assegnato a ciascun intervento, per motivate esigenze anche relative ai tempi di realizzazione dei lavori, le risorse assegnate possono essere rimodulate anche tra diversi interventi, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine, il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica le richieste di rimodulazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale, che fornisce il riscontro entro trenta giorni; in caso di mancato riscontro nei termini o di mancata richiesta di integrazione della documentazione, la rimodulazione si intende approvata.

2. Le rimodulazioni tra gli interventi disciplinate al comma 1 possono essere disposte nell'ambito delle risorse assegnate ad ogni capitolo e piano gestionale, come indicati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025.

Art. 4.

Modalità di erogazione delle risorse

1. Nel rispetto del cronoprogramma e nel limite delle assegnazioni previste per ciascuna annualità dal presente provvedimento, le risorse sono erogate in relazione alle richieste presentate e allo stato di avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture completate. Nei casi di contributi agli investimenti delle imprese si procede sulla base della disciplina stabilita negli atti amministrativi che regolano la procedura.

2. I mandati di pagamento riportano il codice CUP del progetto a cui sono riferiti. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, non sono ammessi mandati cumulativi riferiti a due o più investimenti ovvero a due o più CUP.

3. Le risorse assegnate, ancorché eccedenti i costi verificati nel corso dell'esecuzione degli interventi, rimangono vincolate fino al completamento degli interventi medesimi.

Art. 5.

Monitoraggio, obblighi informativi e revoca

1. I soggetti attuatori degli interventi provvedono ad alimentare i sistemi informativi previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi finanziati e, ove richiesto, forniscono dettagliate informazioni sullo stato di realizzazione degli interventi medesimi.

2. L'amministrazione titolare entro il 31 luglio di ogni anno, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione complessiva che, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi di cui al comma 1, dia conto dello stato di avanzamento degli interventi.

3. Fermo restando la relazione di cui al comma 2, l'amministrazione titolare verifica il raggiungimento degli obiettivi del cronoprogramma procedurale. Qualora emerga, anche sulla base della relazione di cui al comma 2, il mancato raggiungimento degli obiettivi del cronoprogramma procedurale, l'amministrazione titolare può assegnare, previa verifica della compatibilità finanziaria, un congruo termine comunque non superiore a trenta giorni, al fine di provvedere ai necessari adempimenti, comunicandolo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale oppure del termine assegnato ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'amministrazione titolare, si provvede alla revoca delle risorse assegnate.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai sensi del comma 4, le risorse finanziarie oggetto di revoca nonché le eventuali economie rilevate a seguito del completamento degli interventi possono essere assegnate, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e sulla base di apposita richiesta dell'amministrazione titolare, agli interventi riportati nell'allegato 1 al fine di compensare in via prioritaria eventuali maggiori fabbisogni rilevati, anche derivanti da approvazioni di varianti. Conseguentemente, con le medesime modalità di cui al primo periodo, si provvede all'aggiornamento dell'allegato 1 e delle relative schede progettuali.

6. Le risorse non utilizzate all'esito di quanto previsto al comma 5 sono riversate entro il 31 dicembre di ogni anno all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'Erario.

Il presente decreto è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2026

Il Ministro: GIORGETTI



ALLEGATO I

Fondo investimenti (articolo 1, comma 875, legge n. 207 del 2024) Allegato 1 – Elenco interventi Ministero delle imprese e del made in Italy													
N.	INTERVENTO	CUP	TOTALE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Politiche di sostegno per la nascita e la crescita di start-up innovative	B59125002930001	55.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00						
Totale linea investimento "Smart start Italia - start up innovative"			55.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00						
2	Politiche di sostegno finalizzate all'avvio e allo sviluppo di micro e piccole imprese costituite in forma societaria da soggetti a prevalenza giovanile (36 anni non compiuti) e/o femminile	B59125002940001	45.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00					
Totale linea investimento "Nuove imprese, a prevalenza giovanile e femminile, a tasso zero "			45.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00					
3	Diffusione e rafforzamento dell'economia sociale	B59125002950001	9.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00							
Totale linea investimento "Economia sociale"			9.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00							
4	Digitalizzazione del sistema produttivo e azioni per trasferimento tecnologico	B53G25000100001	83.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	23.000.000,00							
Totale linea investimento "Digitalizzazione e trasferimento tecnologico"			83.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	23.000.000,00							
5	Industria Aerospaziale L. 808 del 1985	B59125003330001	820.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
Totale linea investimento "Industria aerospaziale L. 808"			820.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
6	Polo Nazionale della Dimensione Subacquea	B59J25000850001	180.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Totale linea investimento "Polo Nazionale della dimensione Subacquea"			180.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7	Investimenti in favore della sostenibilità e trasformazione dei processi produttivi della moda e del tessile	B53F25000030001	210.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Totale linea investimento "Supporto agli investimenti nel settore della moda"			210.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
8	Investimenti per la digitalizzazione dei servizi alle imprese	B51F25002930001	27.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale linea investimento "Investimenti per la digitalizzazione dei servizi alle imprese"			27.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE COMPLESSIVO			1.429.000.000,00	238.000.000,00	188.000.000,00	131.000.000,00	162.000.000,00	127.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00	116.000.000,00	116.000.000,00

26A04633



DECRETO 1° giugno 2026.

Assegnazione del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, agli interventi del Comando generale della guardia di finanza.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» (legge di bilancio 2025);

Visto, in particolare, il comma 875 dell'art. 1, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, che prevede che «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di 18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027, 1.464 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.»;

Visto, inoltre, il comma 876 dell'art. 1 della predetta legge n. 207 del 2024, che prevede che «Le assegnazioni del fondo di cui al comma 875 relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e quelle relative ai Ministeri di cui all'allegato VI annesso alla presente legge con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati. Il fondo di cui al comma 875 è destinato a interventi, anche già finanziati parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei limiti delle risorse previste per ciascuna amministrazione dal suddetto allegato VI. I predetti decreti sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. I decreti prevedono le modalità di monitoraggio degli interventi mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il relativo codice unico di progetto nonché la disciplina della revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. Le risorse di cui al presente comma possono essere destinate anche alla rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto dei tempi di realizzazione del singolo intervento.»;

Visto l'allegato VI alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, che attribuisce le risorse di cui al predetto comma 875 a ciascuna amministrazione;

Considerato che, in applicazione del richiamato art. 1, comma 875, della legge di bilancio 2025-2027, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risulta istituito il capitolo n. 7558, denominato «Fondo

da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2025 con il quale è stata disposta l'assegnazione, per interventi di Arexpo S.p.a., di un importo pari a complessivi euro 140.000.000 delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, ripartite in euro 15.000.000 per l'anno 2027, euro 25.000.000 per l'anno 2028, euro 30.000.000 per l'anno 2029, euro 22.500.000 per l'anno 2030, euro 18.500.000 per l'anno 2031, euro 23.000.000 per l'anno 2032 ed euro 6.000.000 per l'anno 2033;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, contenente l'elenco delle linee di investimento e delle relative risorse attribuite alle amministrazioni titolari, con il quale è stata disposta l'assegnazione di un importo pari a complessivi euro 12.800.144.546 ripartito in euro 1.895.380.672 per l'anno 2027, euro 1.171.648.273 per l'anno 2028, euro 538.319.066 per l'anno 2029, euro 1.518.351.604 per l'anno 2030, euro 1.501.136.900 per l'anno 2031, euro 1.473.609.407 per l'anno 2032, euro 1.318.732.524 per l'anno 2033, euro 1.224.026.100 per l'anno 2034, euro 1.203.135.000 per l'anno 2035 ed euro 955.805.000 per l'anno 2036 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;

Considerato che il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, individua per il Corpo della guardia di finanza sei linee di investimento assegnando un importo pari a complessivi euro 490.000.100, di cui euro 54.319.000 per l'anno 2027, euro 46.899.000 per l'anno 2028, euro 32.469.000 per l'anno 2029, euro 48.749.000 per l'anno 2030, euro 48.773.000 per l'anno 2031, euro 39.690.000 per l'anno 2032, euro 38.535.000 per l'anno 2033, euro 64.226.100 per l'anno 2034, euro 58.835.000 per l'anno 2035 ed euro 57.505.000 per l'anno 2036 appostati su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con la quale, in sezione seconda, è stata disposta l'attribuzione di un importo complessivo pari a euro 1.238.377.778 di cui euro 156.000.000 per l'anno 2027, euro 124.377.778 per l'anno 2028, euro 136.000.000 per l'anno 2029, euro 126.000.000 per l'anno 2030 ed euro 116.000.000 per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;

Vista la predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 con la quale, in sezione seconda, il Fondo di cui al predetto art. 1, comma 875, è stato altresì rifinanziato di un importo pari a euro 1.510.000.000 per l'anno 2034, euro 1.470.000.000



per l'anno 2035, euro 1.320.000.000 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2040 ed euro 1.450.000.000 annui a decorrere dal 2041, nonché defanziato di un importo pari a euro 540.000.000 per l'anno 2034 e euro 970.000.000 annui a decorrere dal 2035;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP»;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 17-*bis* rubricato «Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici»;

Vista la nota prot. 0089996/2026 del 19 marzo 2026, con cui il Comando generale della guardia di finanza ha trasmesso l'elenco degli interventi, identificati mediante

il CUP e corredati dal relativo cronoprogramma procedurale, cui destinare le risorse assegnate ai sensi del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025;

Tenuto conto che gli interventi proposti presentano un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) fondo: il fondo di cui all'art. 1, comma 875 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) amministrazione titolare: il Ministero dell'economia e delle finanze;

c) intervento: progetto di investimento individuato con il CUP e oggetto del monitoraggio a cura del soggetto titolare del CUP;

d) CUP: il Codice unico di progetto (CUP), che identifica ciascun progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

e) soggetto attuatore: soggetto pubblico o privato responsabile dell'attuazione del singolo intervento;

f) obbligazioni giuridicamente vincolanti: le obbligazioni sorte a seguito della stipulazione del contratto, ai sensi dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

g) economie: risorse non utilizzate in esito al collaudo o alla regolare esecuzione dell'intervento o dell'acquisto di beni;

h) monitoraggio: l'impianto complessivo di norme, processi e sistemi informativi teso a rilevare e fornire anche automaticamente le informazioni utili alla conoscenza delle attività in essere per l'attuazione degli interventi;

i) sistemi informativi: i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato utilizzabili, anche attraverso interoperabilità con altri sistemi informativi esterni al Dipartimento, per la rilevazione dei dati relativi alle opere pubbliche; in particolare, si fa riferimento al sistema Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) nel cui ambito opera il Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.

Art. 2.

Elenco degli interventi

1. In attuazione dell'art. 1, commi 875 e 876 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è approvato l'elenco de-



gli interventi proposti dalla Guardia di finanza, riportati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Per ogni intervento, identificato mediante il CUP, l'allegato 1 riporta il contributo a carico delle risorse di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025. Per ogni intervento è, inoltre, allegata una scheda progettuale che riporta le informazioni relative all'intervento stesso, al soggetto attuatore e al costo complessivo, nonché le modalità di attuazione, il cronoprogramma procedurale e il cronoprogramma finanziario.

3. Il soggetto attuatore individuato nelle schede progettuali è responsabile dell'attivazione e della realizzazione degli interventi nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari, in conformità al principio della sana gestione finanziaria e nel rispetto della normativa nazionale ed europea. I soggetti di cui al presente comma applicano le opportune misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento degli interventi, anche attraverso la pubblicazione e il costante aggiornamento dello stato di attuazione sul proprio sito internet.

Art. 3.

Rimodulazione delle risorse

1. Nei limiti delle risorse complessivamente assegnate per ciascuna annualità e fermo restando l'importo complessivamente assegnato a ciascun intervento, per motivate esigenze anche relative ai tempi di realizzazione degli stessi, le risorse assegnate possono essere rimodulate anche tra diversi interventi, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine, il Corpo della guardia di finanza comunica le richieste di rimodulazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che fornisce il riscontro entro trenta giorni; in caso di mancato riscontro nei termini o di mancata richiesta di integrazione della documentazione, la rimodulazione si intende approvata.

2. Le rimodulazioni tra gli interventi disciplinate al comma 1 possono essere disposte nell'ambito delle risorse assegnate ad ogni capitolo e piano gestionale, come indicati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 206419 del 13 ottobre 2025.

Art. 4.

Modalità di erogazione delle risorse

1. Nel rispetto del cronoprogramma e nel limite delle assegnazioni previste per ciascuna annualità dal presente provvedimento, le risorse sono erogate in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture completate.

2. I mandati di pagamento riportano il singolo codice CUP del progetto a cui sono riferiti. Al fine di assicura-

re la tracciabilità dei flussi finanziari, non sono ammessi mandati cumulativi riferiti a due o più investimenti ovvero a due o più CUP.

3. Le risorse assegnate, ancorché eccedenti i costi verificati nel corso dell'esecuzione degli interventi, rimangono vincolate fino al collaudo o alla regolare esecuzione, oppure fino al completamento degli interventi medesimi.

Art. 5.

Monitoraggio, obblighi informativi e revoca

1. Il soggetto attuatore degli interventi provvede ad alimentare i sistemi informativi previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi finanziati e, ove richiesto, fornisce dettagliate informazioni sullo stato di realizzazione.

2. Il Corpo della guardia di finanza, entro il 31 luglio di ogni anno, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione complessiva che, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi di cui al comma 1, dia conto dello stato di avanzamento degli interventi.

3. Qualora emerga, anche sulla base della relazione di cui al comma 2, il mancato raggiungimento degli obiettivi del cronoprogramma procedurale, l'amministrazione titolare può assegnare, previa verifica della compatibilità finanziaria, un congruo termine comunque non superiore a 30 giorni, al fine di provvedere ai necessari adempimenti.

4. In caso di mancato rispetto del termine previsto dal cronoprogramma procedurale oppure del termine assegnato ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Corpo della guardia di finanza, si provvede alla revoca delle risorse assegnate.

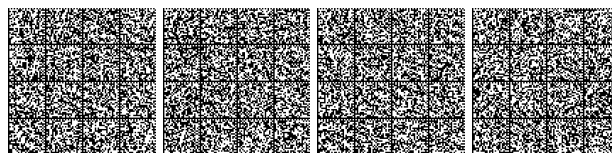
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai sensi del comma 4, le risorse finanziarie oggetto di revoca nonché le eventuali economie rilevate a seguito del collaudo degli interventi possono essere assegnate, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e sulla base di apposita richiesta della Guardia di finanza, agli interventi riportati nell'allegato 1 al fine di compensare in via prioritaria eventuali maggiori fabbisogni rilevati, anche derivanti da approvazioni di varianti. Conseguentemente, con le medesime modalità di cui al primo periodo, si provvede all'aggiornamento dell'allegato 1 e delle relative schede progettuali.

6. Le risorse non utilizzate all'esito di quanto previsto al comma 5 sono riversate entro il 31 dicembre di ogni anno all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'erario.

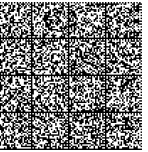
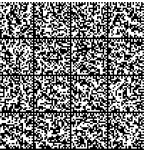
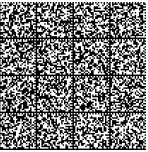
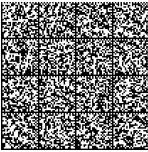
Il presente decreto è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2026

Il Ministro: GIORGETTI

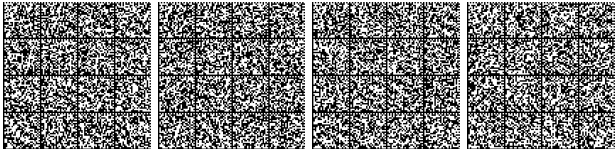


Fondo investimenti (articolo 1, comma 875, legge n. 207 del 2024) Allegato 1 – Elenco interventi Guardia di Finanza													
N.	INTERVENTO	CUP	TOTALE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Acquisto di un immobile per le esigenze alloggiative dei Comandi/Reparti della Guardia di Finanza sito in Roma, via di Val Seriana.	C84F2600050001	8.296.000,00	8.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Acquisto di un immobile per le esigenze dei Comandi/Reparti della Guardia di Finanza ubicato in Via Oglio a Milano.	C44F2600010001	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Intervento di "demolizione e ricostruzione" della palazzina "Ex Altari" all'interno del comprensorio caserma "Italia" - Lido di Ostia (Roma).	D83J19000010001	1.343.066,00	1.343.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Lavori di realizzazione di alloggi di servizio presso la caserma "Perotti" ubicata in Firenze, via del Gignolo nel quartiere di Ciovecchio.	E14D26000600001	14.798.000,00	0,00	9.899.066,00	369.066,00	4.529.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Opere di manutenzione straordinaria, nuova realizzazione e adeguamento delle dotazioni immobiliari in uso al Corpo sul territorio nazionale.	C54F2600030001	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
6	Opere di realizzazione o acquisto di immobili per le esigenze del Corpo della Guardia di Finanza sul territorio nazionale.	C54F26000010001	26.867.298,00	0,00	0,00	0,00	2.719.215,00	5.673.083,00	4.990.000,00	4.485.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTALE LINEA INVESTIMENTO "GUARDIA DI FINANZA - POTENZIAMENTO E RIGUALFICAZIONE INFRASTRUTTURALE"			127.384.364,00	26.719.066,00	9.899.066,00	369.066,00	16.249.083,00	17.673.083,00	12.990.000,00	13.485.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7	Supporto manutentivo della flotta aerea (da rotante), ammodernamento, efficientamento e ampliamento delle relative dotazioni mediante l'impiego tecnologico e operativo, la manutenzione evolutiva del parco aereo, l'incremento degli strumenti per l'addestramento del personale addetto.	G59E25000360001	23.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	13.000.000,00
8	Supporto manutentivo della flotta aerea (da fissa), ammodernamento, efficientamento e ampliamento delle relative dotazioni mediante l'implementazione tecnologica e operativa, la manutenzione evolutiva dei segmenti di volo e l'incremento degli strumenti per l'addestramento del personale addetto.	G59E24000700001	10.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.600.000,00	850.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE LINEA INVESTIMENTO "GUARDIA DI FINANZA - ACQUISTO, MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DEI MEZZI AEREI"			33.450.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.600.000,00	850.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00	13.000.000,00
9	Acquisizione unità navali della tipologia "guardascoste".	G59E25000670007	14.461.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999.917,00	0,00	0,00	7.876.100,00	585.000,00	0,00
10	Acquisizione vedette velocissime multiradice classe "V/7000".	G59E24000070001	20.398.719,00	4.799.934,00	4.799.934,00	4.799.934,00	5.999.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE LINEA INVESTIMENTO "GUARDIA DI FINANZA - ACQUISTO, MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DEI MEZZI NAVALI"			34.860.736,00	4.799.934,00	4.799.934,00	4.799.934,00	5.999.917,00	5.999.917,00	0,00	0,00	7.876.100,00	585.000,00	0,00
11	Rinnovo, potenziamento e supporto manutentivo del parco Auto-motoveicoli del Corpo della Guardia di Finanza, anche mediante l'introduzione di mezzi più moderni, affidabili e con ridotto impatto ambientale.	C59E25001740001	39.755.000,00	0,00	4.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	4.900.000,00	5.000.000,00	9.000.000,00	8.000.000,00	4.755.000,00
TOTALE LINEA INVESTIMENTO "GUARDIA DI FINANZA - ACQUISTO, MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DEI MEZZI TERRESTRI"			39.755.000,00	0,00	4.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	4.900.000,00	5.000.000,00	9.000.000,00	8.000.000,00	4.755.000,00
12	Potenziamento e aggiornamento di sistemi informativi operativi e di data analytics.	C56E25000270001	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
13	Sviluppo complessivo e potenziamento sistema informativo, licenze software e accessi a servizi di terzi ambito Piano Operativo Annuale SOGEI	C57H25001440001	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	13.000.000,00	14.000.000,00
14	Evoluzione e nuove piattaforme gestionali e documentali.	C57H25001410001	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
15	Mantenimento e evoluzione di sistemi di intelligenza artificiale e nel campo delle traduzioni linguistiche	C57H25001420001	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Potenziamento e ampliamento dell'infrastruttura CED, nonché ammodernamento graduale e costante mediante acquisto di nuovi apparati in sostituzione di quelli esistenti. Ampliamento e potenziamento delle soluzioni di backup	C86G25000120001	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
17	Potenziamento della rete dati del Corpo	C56F25000900001	30.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Aggiornamento di 6 radar costieri e manutenzione della rete di sorveglianza costiera.	C55E25000170001	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00
19	Ammodernamento sistemi di telecomunicazioni di unità navali e reparti (sistemi di centralizzazione di bordo, stazioni radio HF)	C56F25000100001	6.600.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



20	Ammodernamento e potenziamento delle dotazioni organiche di hardware del Corpo anche in ottica di risparmio energetico e implementazione dei sistemi di sicurezza cibernetica.	C56G25000280001	12.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
21	Incremento delle dotazioni di informatica investigativa e forense del Corpo in termini di hardware, server e client, software correlato.	C56G25000280001	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	500.000,00
22	Aggiornamento di n. 5 sistemi di monitoraggio della rete cellulare.	C55E25000190001	3.200.000,00	1.300.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE LINEA INVESTIMENTO "GUARDIA DI FINANZA - IMPLEMENTAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ORGANICO DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE, DELLE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE E POTENZIAMENTO E AGGIORNAMENTO DI SISTEMI INFORMATIVI OPERATIVI"			139.050.000,00	5.800.000,00	16.700.000,00	14.800.000,00	12.500.000,00	11.000.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	22.850.000,00	21.750.000,00	18.250.000,00		
23	Rinnovo e potenziamento arredi dei Comandi/Reparti della Guardia di Finanza.	G59D25000900001	82.500.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00		
24	Rinnovo e potenziamento dell'equipaggiamento dei militari della Guardia di Finanza.	G59D25000910001	30.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
25	Rinnovo e potenziamento dell'equipaggiamento del personale della Guardia di Finanza impiegato in servizi di sicurezza.	G59D25000920001	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE LINEA INVESTIMENTO "GUARDIA DI FINANZA - RINNOVAMENTO E POTENZIAMENTO DEGLI ARREDI E DELLE DOTAZIONI STRUTTURALI RELATIVE ALL'EQUIPAGGIAMENTO DEL PERSONALE"			115.500.000,00	16.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00		
TOTALE COMPLESSIVO			490.000.100,00	54.310.000,00	46.399.000,00	32.469.000,00	45.749.000,00	48.773.000,00	39.690.000,00	38.535.000,00	64.226.100,00	58.835.000,00	57.505.000,00		

26A04634



DECRETO 27 agosto 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 151 giorni, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive modificazioni, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «Regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «Specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan* S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

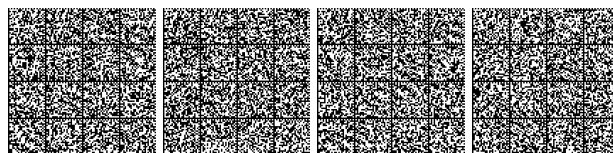
Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, scambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2026;



Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto del 29 luglio 2026, n. 38175, con cui è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro con data di prima emissione 31 luglio 2026 e scadenza 29 gennaio 2027;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 agosto 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 81.702 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 31 agosto 2026 l'emissione di una terza *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), durata residua centocinquanta giorni, con data di prima emissione 31 luglio 2026 e scadenza 29 gennaio 2027, di cui al proprio decreto del 29 luglio 2026, n. 38175 citato nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 2.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa.

Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.



Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 27 agosto 2026. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano – nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto – quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2027 o a quelli corrispondenti per il medesimo anno.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente Sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.



Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 agosto 2026.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 2,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali,

ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 7,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A04694



DECRETO 27 agosto 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 105 giorni, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive modificazioni, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'articolo 71;

Visto l'articolo 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «Regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'articolo 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'articolo 23 relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «Specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (Decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan* S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'articolo 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in *fac-simile* nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

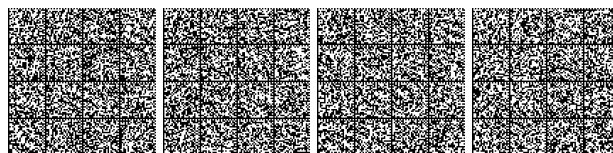
Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'articolo 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2026;



Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 2025, n. 55346, con cui è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro con data di prima emissione 12 dicembre 2025 e scadenza 14 dicembre 2026;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 agosto 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 81.702 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'articolo 548 del regolamento, è disposta per il 31 agosto 2026 l'emissione di una terza *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT*), durata residua 105 giorni, con data di prima emissione 12 dicembre 2025 e scadenza 14 dicembre 2026, di cui al proprio decreto del 10 dicembre 2025, n. 55346 citato nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 2.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei *BOT* di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa.

Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto.

Art. 5.

I *BOT* sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei *BOT* sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i *BOT* assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato articolo 548 del regolamento, la durata dei *BOT* può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei *BOT*.



Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'articolo 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 27 agosto 2026. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

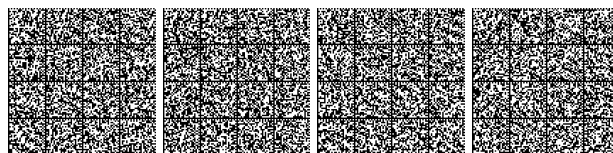
Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2026.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'articolo 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.



Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'articolo 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'articolo 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 agosto 2026.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'articolo 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 2,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi

compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'articolo 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 7,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'articolo 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'articolo 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

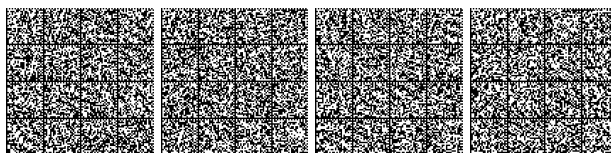
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A04695



**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA**

DECRETO 21 aprile 2026.

Autorizzazione alla Scuola di psicoterapia della Gestalt Cgv Centro Gestalt Viva Claudio Naranjo, per la sede principale di Livorno, ad aumentare il numero degli allievi per ciascun anno di corso, da diciotto a venti unità e, per l'intero corso, da settantadue a ottanta unità.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004, recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 19 novembre 2025, e successive integrazioni, con la quale la «Scuola di Psicoterapia della Gestalt Cgv Centro Gestalt Viva Claudio Naranjo» ha chiesto per la sede principale di Livorno, l'aumento degli allievi per ciascun anno di corso, da diciotto a venti unità, e, per l'intero corso, da settantadue a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 19 gennaio 2026;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 19 marzo 2026, n. 79 in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di Psicoterapia della Gestalt Cgv Centro Gestalt Viva Claudio Naranjo» è autorizzata, per la sede principale di Livorno, ad aumentare gli allievi per ciascun anno di corso, da diciotto a venti unità, e, per l'intero corso, da settantadue a ottanta unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2026

Il Segretario generale: MANCINI

26A04427

DECRETO 21 aprile 2026.

Autorizzazione alla Scuola di specializzazione in psicoterapia psicodinamica, ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo di venti allievi ammissibili a ciascun anno di corso e di ottanta allievi per l'intero corso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale



mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004, recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza prot. 8941 del 30 aprile 2025, e successive integrazioni, con la quale la «Scuola di specializzazione in psicoterapia psicodinamica» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Roma, via Cavour n. 181/A, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 19 gennaio 2026;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 24 febbraio 2026, n. 65 in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di specializzazione in psicoterapia psicodinamica» è abilitata ad istituire e ad attivare ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del regolamento stesso, nella sede periferica di Roma, via Cavour n. 181/A, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento in premessa citata.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2026

Il Segretario generale: MANCINI

26A04428

DECRETO 21 aprile 2026.

Autorizzazione alla Scuola di psicoterapia analitica individuale e di gruppo a indirizzo gruppoanalitico (SPAIG), per la sede principale di Roma, ad aumentare il numero degli allievi per ciascun anno di corso, da quindici a diciassette unità e, per l'intero corso, da sessanta a sessantotto unità.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi



dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004, recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 27 giugno 2025, e successive integrazioni, con la quale la «Scuola di psicoterapia analitica individuale e di gruppo a indirizzo gruppoanalitico (SPAIG)» ha chiesto per la sede principale di Roma, Via Claudio Asello n. 13, l'aumento degli allievi per ciascun anno di corso, da quindici a diciassette unità, e, per l'intero corso, da sessanta a sessantotto unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 4 dicembre 2025;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 24 febbraio 2026, n. 65 in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di psicoterapia analitica individuale e di gruppo a indirizzo gruppoanalitico (SPAIG)» è autorizzata, per la sede principale di Roma, Via Claudio Asello n. 13, ad aumentare gli allievi per ciascun anno di corso, da quindici a diciassette unità, e, per l'intero corso, da sessanta a sessantotto unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2026

Il Segretario generale: MANCINI

26A04429

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 settembre 2026.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso l'Ufficio del giudice di pace di Airola.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente del Tribunale di Benevento n. 80 del 1° settembre 2026 dal quale risulta che a causa di un incendio nella zona industriale Airola - zona PIP - via Carracciano il sindaco del Comune di Airola ha emesso ordinanza contingibile e urgente n. 73 del 1° settembre 2026 con la quale è stata disposta la chiusura per le intere giornate del 1° e del 2 settembre 2026 dell'Ufficio del giudice di pace di Airola, mantenuto dal comune;

Visto il conseguente provvedimento del Presidente del tribunale di sospensione delle udienze e di tutte le attività dell'ufficio;

Vista la contestuale richiesta di sospensione dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Ritenuto che ricorrano i presupposti per la concessione della proroga dei termini di decadenza relativamente al compimento degli atti presso il predetto ufficio ovvero a mezzo del personale ad esso addetto;

Decreta:

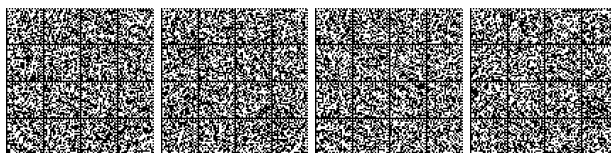
In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di Airola presso il Tribunale di Benevento nei giorni 1° e 2 settembre 2026, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addetto allo stesso scadenti in tale periodo o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dispone la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2026

Il Ministro: NORDIO

26A04788



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 luglio 2026.

Determinazione del numero globale di specialisti da formare per le professioni di biologo, chimico, farmacista, fisico, odontoiatra, medico veterinario e psicologo per il triennio accademico 2025-2027 ed assegnazione delle borse di studio finanziate con fondi statali alle tipologie di scuole di specializzazioni per l'anno accademico 2025/2026.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

E CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 32, comma 12 relativo alla quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CEE, 98/21/CEE, 98/63/CEE e 99/46/CEE che modificano la direttiva 93/16/CEE»;

Visto, in particolare, l'art. 35 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, in virtù del quale le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano, con cadenza triennale, il fabbisogno di medici specialisti da formare sulla base del quale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, per il quale il numero di laureati appartenenti alle categorie dei medici veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2006, n. 270, concernente il «Riassetto delle scuole di specializzazione di area veterinaria»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute del 4 febbraio 2015, prot. n. 68, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 3 giugno 2015 - S.O. n. 25, concernente «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute del 16 settembre 2016, n. 716 concernente «Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai «non medici»» che individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di scuola;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 gennaio 2019, n. 50, concernente il «Riordino degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area psicologica»;

Visto il comma 339 dell'art. 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207 che ha introdotto il comma 1-bis all'art. 8 della legge n. 401 del 29 dicembre 2000, disponendo che «a decorrere dall'anno accademico 2024-2025, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposta, per tutta la durata legale del corso, una borsa di studio di importo pari a 4.773 euro lordi annui»;

Considerato che l'art. 1, comma 340, della suddetta legge di bilancio n. 207 del 30 dicembre 2024 ha disposto che «per le finalità di cui al comma 339, il finanziamento sanitario corrente è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e sono vincolati, nell'ambito del medesimo finanziamento sanitario corrente, 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 2025), recante «Misure urgenti in materia economica» e in particolare l'art. 2, comma 3, che ha autorizzato un'ulteriore spesa pari ad euro 4.423.830 per l'anno 2025 e ad euro 2.026.830 a decorrere dall'anno 2026;

Vista la nota prot. n. 17759 del 18 marzo 2025 e la nota prot. n. 17836 del 18 marzo 2025 del Ministro della salute trasmesse rispettivamente al Coordinamento tecnico della Commissione salute ed alle Federazioni nazionali degli Ordini interessati, recanti la richiesta di fabbisogno di specialisti da formare per le professioni di biologo, chimico, farmacista, fisico, odontoiatra, medico veterinario, psicologo, finalizzata agli accessi al primo anno di corso per il triennio accademico 2025-2027;

Rilevato che con nota prot. n. 206567 del 23 aprile 2025, le regioni e le province autonome hanno comunicato per il tramite del Coordinamento tecnico della Commissione salute presso la Regione del Veneto il fabbisogno di specialisti da formare per le professioni di biologo,



chimico, farmacista, fisico, odontoiatra, medico veterinario, psicologo, per il primo anno di corso del triennio accademico 2025-2027;

Vista la comunicazione del 17 ottobre 2025, acquisita in pari data al prot. DAR n. 17982 con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha comunicato l'assenso condizionato all'accoglimento delle richieste di variazione del fabbisogno già comunicate al Ministero della salute dalle Regioni Veneto, Umbria, Piemonte e Lazio, rispetto alla documentazione allegata alla suddetta nota prot. DAR 16042 del 17 settembre 2025;

Preso atto della stima del fabbisogno formativo di specialisti da formare per le professioni di biologo, chimico, farmacista, fisico, odontoiatra, medico veterinario, psicologo per il triennio accademico 2025-2027 presentato dalle regioni e dalle province autonome, nonché dalle federazioni nazionali degli ordini delle professioni sopra menzionate sanitarie;

Considerato che il principio generale adottato nella determinazione del fabbisogno formativo per l'anno accademico 2025/2026 è stato il pieno accoglimento da parte del Ministero della salute dei fabbisogni espressi dalle regioni e dalle province autonome;

Visto l'Accordo, ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 novembre 2025 (Rep. Atti n. 193/CSR), recante «Determinazione del fabbisogno formativo di specialisti da formare per le professioni di biologo, chimico, farmacista, fisico, odontoiatra, veterinario e psicologo, di cui all'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, per gli anni solari 2025, 2026, 2027», in base al quale la determinazione del fabbisogno del numero globale degli specialisti da formare per le predette professioni, per il triennio accademico 2025-2027 è definita, così come riportato nelle tabelle 1, 2, 3 e 4, parti integranti del suddetto Accordo;

Tenuto conto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2026, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2026, al n. 1494, si è provveduto ad assegnare alle università lo stanziamento statale per l'anno 2025 secondo quanto disposto dall'art. 8 comma 1-bis della legge n. 401/2000 e dall'art. 1, comma 340 della legge n. 207/2024, come integrato dall'art. 2, comma 3 del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191;

Vista la nota prot. n. 73513 del 20 novembre 2025 con la quale il Ministero della salute ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di conoscere le risorse effettivamente disponibili, sulla base delle vigenti autorizzazioni di spesa per l'anno 2025, da destinare al finanziamento delle borse di studio da corrispondere alle categorie di cui all'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, al fine della programmazione del fabbisogno di specialisti delle categorie in oggetto, nonché il numero di borse di studio, da corrispondere alle medesime categorie, finanziabili con le risorse statali relative al primo anno per l'anno accademico 2025/2026;

Tenuto conto di quanto comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 90817 del 21 aprile 2026, secondo cui la normativa sopra richiamata non prevede un meccanismo di anticipazione analogo a quello previsto per le specializzazioni di area medica di cui all'art. 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, pertanto, potranno essere erogate le somme spettanti agli atenei soltanto al perfezionarsi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto delle somme per i corrispondenti anni accademici;

Considerato che con la medesima nota prot. n. 90817 del 21 aprile 2026 il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che il livello del finanziamento per l'anno accademico 2025/2026, stanziato sul fondo sanitario nazionale-capitolo 2700 ai sensi della legislazione vigente, da destinare alla corresponsione delle borse di studio per le categorie di cui all'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, è pari a 32.026.830 euro, ai quali, solo a seguito dell'avvenuta registrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, potranno aggiungersi i risparmi di spesa per 3.389.126,13 euro e che, conseguentemente, la platea degli specializzandi non medici, iscritti tra il primo e il quarto anno di corso a cui riconoscere la borsa di studio non potrà superare le complessive 6.710 unità, ovvero le 7.420 unità, considerando anche i risparmi sopra richiamati, rimandando al Ministero dell'università e della ricerca per le puntuali informazioni in merito al costo dell'anno accademico 2024/2025 ed alla quantificazione in via di stima l'eventuale finanziamento residuo;

Tenuto conto che con successiva nota prot. n. 158708 in data 11 giugno 2026, in riscontro all'ulteriore richiesta del Ministero della salute prot. n. 35192 del 14 maggio 2026 ed a seguito delle interlocuzioni intercorse con il Ministero dell'università e della ricerca di cui alla nota prot. n. 1978 del 28 aprile 2026 ed alla nota prot. n. 2312 dell'11 maggio 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze nel richiamare la normativa vigente, ha precisato che, relativamente all'a.a. 2024/2025 le risorse disponibili a legislazione vigente sono pari ad euro 34.423.830 per un totale complessivo di borse finanziabili per il medesimo anno accademico pari a n. 7.212, di cui n. 6.502 già finanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2026 per un totale di euro 31.034.704 ed un residuo di euro 3.389.126, corrispondente al costo di 710 borse, da destinare all'Università degli studi di Napoli Federico II con futuro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Tenuto conto, altresì, che con la medesima nota prot. n. 158708 dell'11 giugno 2026 il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che il margine residuo delle disponibilità finanziarie da utilizzare per il finanziamento delle borse di studio in oggetto per il primo anno di corso dell'anno accademico 2025/2026, così come risultante sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'università e della ricerca, è pari a euro 7.254.960 e che, considerando l'importo lordo della borsa, pari a euro 4.773, tale ammontare corrisponde a 1.520 borse massime finanziabili per primo anno di corso dell'a.a. 2025/2026;



Ritenuto opportuno procedere alla determinazione del fabbisogno del numero globale degli specialisti da formare per le professioni di biologo, chimico, farmacista, fisico, odontoiatra, medico veterinario, psicologo per il triennio accademico 2025-2027, nonché all'assegnazione delle borse di studio finanziabili con risorse statali per tipologia di scuola, relative al primo anno di specializzazione per l'anno accademico 2025/2026, da destinare ai laureati appartenenti alle categorie di laureati di cui all'art. 8, comma 1-bis, della legge 29 dicembre 2000, introdotto dall'art. 1, comma 339, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il triennio accademico 2025-2027, tenuto conto di quanto sancito nell'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 novembre 2025 (Rep. atti n. 193/CSR) richiamato nelle premesse, il fabbisogno di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri, medici veterinari e psicologi da formare è determinato in complessive 11.643 unità, ed, in particolare, in 3.986 unità per l'anno 2025, corrispondente all'a.a. 2024/2025, in 3.866 unità per l'anno 2026, corrispondente all'a.a. 2025/2026 ed in 3.791 unità per l'anno 2027, corrispondente all'a.a. 2026/2027 ripartito per ciascuna tipologia di specializzazione e per ciascuna professione come riportato nelle Tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto e costituenti parte integrante dello stesso.

Art. 2.

1. Per il primo anno di corso dell'anno accademico 2025/2026, il numero di borse di studio finanziabili con risorse statali da destinare ai laureati appartenenti alle categorie di laureati di cui all'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, è determinato in 1.520 unità, suddiviso per ciascuna tipologia di specializzazione, come riportato nella Tabella 3 allegata al presente decreto e costituente parte integrante dello stesso.

2. Nel riparto delle borse di studio di cui al comma 1, al fine di pervenire ad una distribuzione quanto più aderente possibile al fabbisogno rappresentato dalle regioni e province autonome determinato complessivamente in 3.866 unità per l'anno accademico 2025/2026, tenuto conto che il medesimo fabbisogno non può essere interamente soddisfatto dal numero di borse finanziabili con risorse statali pari a 1.520 unità, è stato adottato, come criterio di distribuzione, il peso percentuale del fabbisogno complessivamente espresso dalle regioni per il medesimo anno accademico per ciascuna figura professionale di cui alla tabella 1. Si è pertanto pervenuti alla ripartizione delle 1.520 borse statali tra le categorie di cui all'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Successivamente, nel rispetto del criterio della proporzionalità, nell'ambito del contingente definito per categoria professionale, tali borse sono state suddivise tra le scuole di specializzazione sulla base del fabbisogno regionale di cui alla tabella 2 allegata, anche redistribuendo tra le stesse il fabbisogno riportato alla voce «specializzazioni non indicate» della tabella 2 medesima.

3. Nell'ambito del contingente di borse assegnate alle scuole di specializzazione alle quali possono accedere i laureati appartenenti a più categorie professionali, compatibilmente con il numero e la categoria professionale dei laureati candidati per l'accesso alle scuole medesime, la distribuzione delle borse di studio è effettuata tenendo conto, per quanto possibile, della ripartizione indicata nella tabella 3 allegata al presente decreto.

4. Alla ripartizione delle borse di studio fra ciascuna scuola di specializzazione si provvede con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute, in analogia a quanto previsto per i contratti dei medici specialisti dall'art. 35, comma 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

5. L'erogazione delle somme spettanti alle Università avrà luogo all'avvenuto perfezionamento del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto delle somme, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 1-bis della legge 29 dicembre 2000, n. 401, mediante utilizzo del fondo sanitario per l'esercizio 2026.

Art. 3.

1. Per far fronte alle esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, possono essere previsti ulteriori borse di formazione specialistica in aggiunta a quelle finanziate dallo Stato.

2. Resta ferma, inoltre, la facoltà per le università di prevedere borse aggiuntive per le predette scuole di specializzazione finanziate con propri fondi o con fondi acquisiti tramite il finanziamento di altri soggetti pubblici o privati, sulla base della capacità formativa delle singole scuole di specializzazione, individuata ai sensi della normativa vigente.

3. L'importo annuo delle borse aggiuntive di cui al precedente comma 2 è conforme a quanto disposto dall'art. 8, comma 1-bis, della legge n. 401/2000.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2026

Il Ministro della salute
SCHILLACI

*Il Ministro dell'università
e della ricerca*
BERNINI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 811



ALLEGATO

Tabella 1 - FABBISOGNO BIOLOGI, CHIMICI, FARMACISTI, FISICI ODONTOIATRI, VETERINARI e PSICOLOGI SPECIALISTI DA FORMARE TRIENNIO 2025 - 2027

Professione	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
Biologo	1.136	1.107	1.087
Chimico	153	159	152
Farmacista	782	809	817
Fisico	146	146	141
Odontoiatra	451	440	429
Psicologo	660	607	625
Veterinario	658	598	540
TOTALE	3.986	3.866	3.791

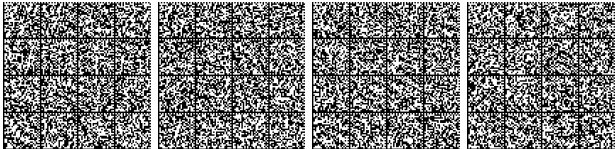


Tabella 2 -FABBISOGNO BIOLOGI, CHIMICI, FARMACISTI, FISICI ODONTOIATRI, VETERINARI e PSICOLOGI SPECIALISTI DA FORMARE TRIENNIO 2025 - 2027- DETTAGLIO FABBISOGNO PER SPECIALIZZAZIONE (*)

Professione e Specializzazione	Fabbisogno anno 2025 1.136	Fabbisogno anno 2026 1.107	Fabbisogno anno 2027 1.087
BIOLOGO			
Farmacologia e tossicologia clinica	66	68	67
Genetica medica	146	147	146
Microbiologia e virologia	255	250	250
Patologia clinica e Biochimica clinica	427	401	387
Scienza dell'alimentazione	105	106	101
Statistica sanitaria e biometria	57	55	56
Specializzazioni non indicate	80	80	80
CHIMICO	153	159	152
Farmacologia e tossicologia clinica	53	56	53
Patologia clinica e Biochimica clinica	55	59	56
Scienza dell'alimentazione	12	12	11
Statistica sanitaria e biometria	13	12	12
Specializzazioni non indicate	20	20	20
FARMACISTA	782	809	817
Farmacia ospedaliera	466	490	501
Farmacologia e tossicologia clinica	117	121	121
Patologia clinica e Biochimica clinica	63	63	61
Scienza dell'alimentazione	23	22	21
Statistica sanitaria e biometria	33	33	33
Specializzazioni non indicate	80	80	80
FISICO	146	146	141
Fisica medica	146	146	141
ODONTOIATRA	451	440	429
Chirurgia orale	148	144	136
Odontoiatria pediatrica	94	91	88
Ortognatodonzia	151	147	149
Specializzazioni non indicate	58	58	56
PSICOLOGO	660	607	625
Altre specializzazioni ammesse per accesso SSN	201	182	193
Psicologia clinica	394	360	367
Specializzazioni non indicate	65	65	65
VETERINARIO	658	598	540
Altre specializzazioni DM 27/01/2006 n.146	406	371	325
Farmacologia e tossicologia clinica	61	59	54
Scienza dell'alimentazione	51	38	28
Statistica sanitaria e biometria	47	37	38
Specializzazioni non indicate	93	93	95

(*) I totali calcolati per figura professionale sommando i dati per singola specializzazione differiscono di qualche unità rispetto al totale nazionale ottenuto sommando i fabbisogni regionali poiché una specifica regione non ha fornito il dettaglio per scuola di specializzazione ma solo un numero complessivo di specialisti da formare per professione

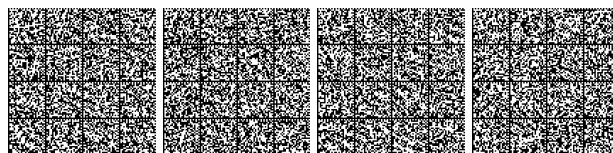
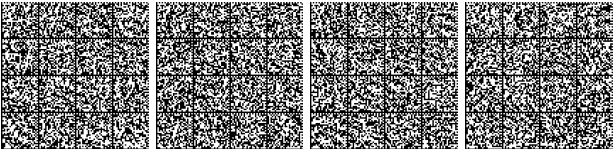


TABELLA 3 - BORSE DI SPECIALIZZAZIONE A CARICO DELLO STATO da destinare ai laureati appartenenti alle categorie di laureati di cui all'articolo 8, comma 1-bis, della legge 29 dicembre 2000, n. 401 - A.A. 2025/2026

Specializzazioni ad accesso misto (DM 716/2016)	Numero borse	Specializzazioni ad accesso esclusivo (DM 68/2015, DM 146/2006 e DM 24/07/2006)	Numero borse
Farmacologia e tossicologia clinica	135	Farmacologia ospedaliera	214
di cui BIOLOGO	29	Fisica medica	57
di cui CHIMICO	25	Chirurgia orale	65
di cui FARMACISTA	53	Odontoiatria pediatrica	41
di cui VETERINARIO	28	Ortognatodonzia	67
Genetica medica	62	Psicologia clinica	159
Microbiologia e virologia	106	Altre specializzazioni ammesse per accesso Psicologi al SSN	80
Patologia clinica e Biochimica clinica	225	Specializzazioni Veterinari DM 146/2006	172
di cui BIOLOGO	170		
di cui CHIMICO	28		
di cui FARMACISTA	27		
Scienza dell'alimentazione	78		
di cui BIOLOGO	45		
di cui CHIMICO	5		
di cui FARMACISTA	10		
di cui VETERINARIO	18		
Statistica sanitaria e biometria	59		
di cui BIOLOGO	23		
di cui CHIMICO	5		
di cui FARMACISTA	14		
di cui VETERINARIO	17		

TOTALE COMPLESSIVO1.520



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 5 agosto 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Maria delle Grazie società cooperativa sociale a responsabilità limitata (onlus)», in Chiavari, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visti gli articoli 37 e 199, regio decreto n. 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinqües* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale dell'8 ottobre 2019, n. 376/2019, con il quale la società cooperativa «Maria delle Grazie società cooperativa sociale a responsabilità limitata (Onlus)», con sede in Chiavari (GE) (codice fiscale 02418940991), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giovanni Bogetti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario non ha fatto pervenire, sin dalla decretazione della liquidazione coatta amministrativa, alcuna notizia aggiornata sulla procedura, omettendo peraltro di trasmettere le relazioni semestrali ex art. 205 L.F., corredate da un'informativa sugli eventuali contenziosi in essere o da intraprendere, dal conto di gestione e da copia dell'estratto aggiornato dei conti correnti bancari;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale prot. n. 0239225 dell'11 novembre 2025, in applicazione dell'art. 21-*quinqües*, comma 2, della legge n. 241/1990;

Considerato che con nota del 28 novembre 2025, prot. n. 254138 il commissario liquidatore ha formalizzato le proprie controdeduzioni e che questa amministrazione

non ha ritenuto sufficienti le motivazioni addotte, confermando la revoca con nota del 20 gennaio 2026, prot. n. 12253;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca del dott. Giovanni Bogetti dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa ed alla contestuale sostituzione dello stesso;

Vista la terna di professionisti che la Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nell'art. 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le gravi motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinqües* della legge n. 241/1990, il dott. Giovanni Bogetti è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «Maria delle Grazie società cooperativa sociale a responsabilità limitata (Onlus)», con sede in Chiavari (GE) (codice fiscale 02418940991).

2. In sostituzione del dott. Giovanni Bogetti, revocato, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa in premessa la dott.ssa Elisa Titi, nata a Fiesole (FI) il 25 agosto 1981 (codice fiscale TTILSE81M65D575Q), domiciliata in Prato (PO), Via Firenze, n. 38/F.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.



2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04344

DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Profumi e Saponi dell'Umbria società cooperativa agricola», in Montecastrilli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Profumi e Saponi dell'Umbria società cooperativa agricola» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 2.206.101,00, si riscontra una massa debitoria di euro 5.399.496,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 3.439.705,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e

TFR, dall'omesso versamento di ritenute erariali e contributi previdenziali, oltre alla presenza di numerosi atti di precetto e di pignoramento;

Considerato che in data 5 dicembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nell'art. 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Profumi e Saponi dell'Umbria società cooperativa agricola», con sede in Montecastrilli (TR) (codice fiscale 01632830558), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Cecilia Rizzica, nata a Roma il 16 gennaio 1974 (codice fiscale RZZCCL74A56H501G), ivi domiciliata, Via Pio Benassi, n. 5.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.



2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04345

DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «SGAL - Società cooperativa - in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «SGAL società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 22.197.633,00, si riscontra una massa debitoria di euro 30.583.307,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -8.996.083,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti erariali, verso istituti previdenziali e assistenziali e verso dipendenti;

Considerato che in data 3 novembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nell'art. 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «SGAL - società cooperativa - in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 10092230969), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Cargioli, nato a Sarzana (SP) il 18 settembre 1972 (codice fiscale CRG NDR 72P18 I449C), ivi domiciliato, via Sarzanello, n. 224/B.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04346

DECRETO 5 agosto 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Urania 2000 società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Genova, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visti gli articoli 37 e 199, regio decreto n. 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 4 febbraio 2021, n. 34/2021, con il quale la società cooperativa «Urania 2000 società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Genova (GE) (codice fiscale 02478330109), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giovanni Bogetti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario non ha fatto pervenire, sin dalla decretazione della liquidazione coatta amministrativa, alcuna notizia aggiornata sulla procedura, omettendo peraltro di trasmettere le relazioni semestrali ex art. 205 L.F., corredate da un'informativa sugli eventuali contenziosi in essere o da intraprendere, dal conto di gestione e da copia dell'estratto aggiornato dei conti correnti bancari;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto

ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale prot. n. 0239225 dell'11 novembre 2025, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990;

Considerato che con nota del 28 novembre 2025 prot. n. 254138 il commissario liquidatore ha formalizzato le proprie controdeduzioni e che questa amministrazione non ha ritenuto sufficienti le motivazioni addotte, confermando la revoca con nota del 20 gennaio 2026, prot. n. 12253;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca del dott. Giovanni Bogetti dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa ed alla contestuale sostituzione dello stesso;

Vista la terna di professionisti che la Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nell'art. 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le gravi motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, il dott. Giovanni Bogetti è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «Urania 2000 società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Genova (GE) (codice fiscale 02478330109).

2. In sostituzione del dott. Giovanni Bogetti, revocato, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa in premessa la dott.ssa Silvia Guglielminetti, nata a Genova (GE) il 19 novembre 1970 (codice fiscale GGLSLV70S59D969S), ivi domiciliata, via Canevari, n. 24/10 SC.DX.



Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04347

DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Arcobaleno società cooperativa sociale», in Bonefro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Arcobaleno società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 gennaio 2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto

a fronte di un attivo circolante di euro 113.972,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 315.443,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 609.708,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali;

Considerato che in data 4 settembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Arcobaleno società cooperativa sociale», con sede in Bonefro (CB) (codice fiscale 00678290701), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Anna Marra, nata a Galatone (LE) il 27 settembre 1959 (codice fiscale MR-RNNA59P67D863D), ivi domiciliata in via Strada Provinciale 90 n. 15.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro



dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04348

DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Melograno. Net società cooperativa», in Bollate e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Il Melograno.Net società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 955,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 152.410,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 187.259,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e dall'omesso versamento di ritenute erariali e contributi previdenziali;

Considerato che in data 22 settembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Il Melograno.Net società cooperativa», con sede in Bollate (MI) (codice fiscale 09728140964), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Laura Tomaiuolo, nata a Foggia (FG) il 18 settembre 1979 (codice fiscale TMLL-RA79P58D643B), domiciliata in Milano (MI), piazzetta Umberto Giordano n. 2.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

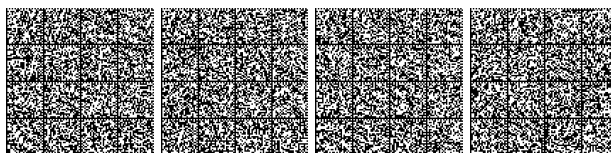
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04453



DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Insieme 360 società cooperativa sociale in liquidazione», in Savignano sul Rubicone e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Insieme 360 società cooperativa sociale in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 5 giugno 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto il patrimonio netto ha un valore negativo pari a euro -21.682,83 e manifesta l'impossibilità dell'ente di concludere positivamente la procedura di liquidazione volontaria;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali, da un'intimazione del Tribunale di Ravenna per pignoramento presso terzi e da un decreto ingiuntivo;

Considerato che in data 28 luglio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Insieme 360 società cooperativa sociale» in liquidazione, con sede in Savignano sul Rubicone (FC) (codice fiscale 04445320403), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco Quarta, nato a Lecce (LE) il 19 ottobre 1981 (codice fiscale QRT FNC 81R19 E506Q), domiciliato in Forlì (FC), corso Giuseppe Mazzini n. 14.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04454

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Famiglia – società cooperativa – in liquidazione», in Follonica e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «La Famiglia - società cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2025, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 24.110,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 137.881,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -195.070,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari e per omesso versamento di contributi previdenziali;

Considerato che in data 5 marzo 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «La Famiglia - società cooperativa - in liquidazione», con sede in Follonica (GR) (codice fiscale 01017810530), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Bartolozzi, nato a Firenze (FI) il 15 settembre 1992 (codice fiscale BRTM-TT92P15D612K), ivi domiciliato in via Francesco Crispi n. 6.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04459

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «La rosa società cooperativa in liquidazione», in Isernia e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «La rosa società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 20.872,00, si riscontra una massa debitoria di euro 134.119,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -345.609,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di alcune vertenze di ex soci per mancato pagamento di mensilità stipendiali e TFR, nonché dall'omesso versamento di ritenute erariali e contributi previdenziali;

Considerato che in data 28 luglio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «La rosa società cooperativa in liquidazione», con sede in Isernia (IS) (codice fiscale 00827710948), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Silvia Simonini, nata a Roma il 15 agosto 1977 (codice fiscale SMNSLV77M55H501L), ivi domiciliata in Lungotevere Flaminio n. 76.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04460

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Le Ginestre società cooperativa in liquidazione e in forma abbreviata Le Ginestre soc. coop. in liquidazione», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Le Ginestre società cooperativa in liquidazione e in forma abbreviata Le Ginestre soc. coop. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto si rileva un patrimonio netto di valore negativo, pari a euro -358.769,00 e l'impossibilità dell'ente di adempiere alle obbligazioni assunte;

Considerato che in data 8 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Preso atto che, nelle more di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, il Tribunale di Grosseto ha dichiarato lo stato di insolvenza con sentenza n. 11/2025 del 12 maggio 2025;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 n. 526/2026 dello stesso decreto;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della di-

rettiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Le Ginestre società cooperativa in liquidazione e in forma abbreviata Le Ginestre soc. coop. in liquidazione», con sede in Grosseto (GR) (codice fiscale 00895150530), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Daniele De Sanctis, nato a Prato (PO) il 6 gennaio 1973 (codice fiscale DSNDNL73A06G999Q), ivi domiciliato in via Agnolo Gaddi n. 3.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04461

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Cantina di Andria - Società cooperativa agricola in liquidazione», in Andria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta*



Ufficiale - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «La Cantina di Andria - Società cooperativa agricola in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 20 aprile 2024, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto il patrimonio netto ha un valore negativo, pari a euro -384.832,83, e l'ente è impossibilitato a far fronte alle obbligazioni assunte;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dall'omesso versamento di contributi previdenziali, nonché dalla presenza di un atto di precetto;

Considerato che in data 20 gennaio 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della diret-

tiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nell'art. 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «La Cantina di Andria - Società cooperativa agricola in liquidazione», con sede in Andria (BT) (codice fiscale 07496990727), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile;

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Roberta Valentini, nata a Bari (BA) l'8 gennaio 1992 (codice fiscale VLNRRRT92A-48A662C), ivi domiciliata in via N. Piccinni n. 128.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04462

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Italforno a responsabilità limitata», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Uf-*



ficiale - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 17 marzo 2025 n. 70/2025 del Tribunale di Genova, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa sociale Italforno a responsabilità limitata»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e succ.mod., la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che la Lega nazionale delle cooperative e mutue, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa sociale Italforno a responsabilità limitata», con sede in Genova (GE) (codice fiscale 02369040999), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Maurizio Irrera, nato a Torino (TO) il 17 settembre 1958 (codice fiscale RRRMR-Z58P17L219C), ivi domiciliato in Corso Guglielmo Marconi n. 7.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04463

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Egeria cooperativa sociale – Onlus in liquidazione», in Tortona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Egeria cooperativa sociale – Onlus in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;



Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 285.005,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.721.581,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.780.491,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di un decreto ingiuntivo e da debiti tributari ed erariali, alcuni derivanti da cartelle esattoriali il cui pagamento non è stato onorato;

Considerato che in data 4 aprile 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Egeria cooperativa sociale – Onlus in liquidazione», con sede in Tortona (AL) (c.f. 01565980065), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario

liquidatore il dott. Vincenzo Cucco, nato a Caserta (CE) il 24 maggio 1966 (codice fiscale CCCVCN66E24B963X), domiciliato in Torino (TO), Via San Francesco da Paola n. 12.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04465

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «E20 società cooperativa», in Padova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

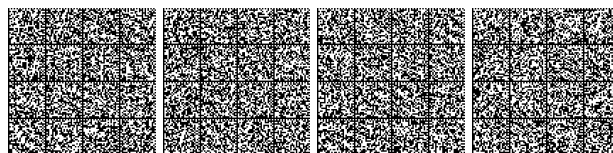
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «E20 società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;



Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 51.184,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 93.486,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -40.384,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali;

Considerato che in data 30 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessività alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «E20 società cooperative», con sede in Padova (PD) (C.F. 05310890289), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Sandro Secchiero, nato a Rovigo (RO) il 20 gennaio 1965 (codice fiscale SCCSDR65A20H620G), ivi domiciliato in piazza Merlin n. 24.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04467

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Easy – società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Unione nazionale cooperative italiane ha chiesto che la società «Easy - società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostan-



ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 419.525,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.123.250,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -703.648,00;

Considerato che in data 30 aprile 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Easy - società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 14480131003), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giuseppe Femia, nato a Roma il 27 luglio 1971 (codice fiscale FMEGPP71L27H501P), ivi domiciliato in via Giunio Bazzoni n. 15.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04468

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Domus Nova società cooperativa sociale», in Monterotondo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Domus Nova società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 28 febbraio 2023, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 462.759,12, si riscontra una massa debitoria di euro 1.024.593,34 ed un patrimonio netto negativo di euro - 636.585,41;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali;



Considerato che in data 10 giugno 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Domus Nova società cooperativa sociale», con sede in Monterotondo (RM) (codice fiscale 10445221004), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Carboni, nato a Roma il 17 gennaio 1968 (codice fiscale CRBMRC68A17H501C), ivi domiciliato in via Dalmazia n. 31.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04469

DECRETO 12 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «CSA Servizi aziendali società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordini delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «CSA Servizi aziendali società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 302.364,00, si riscontra una massa debitoria di euro 461.216,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 188.786,00;

Considerato che in data 26 gennaio 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica



di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «CSA Servizi aziendali società cooperativa», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 10432690963), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Laura Dora Loredana Labate, nata a Reggio Calabria (RC) il 10 luglio 1963 (codice fiscale LBTLDR63L50H224B), domiciliata in Milano (MI), Via Andrea Solari n. 26.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04430

DECRETO 12 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Duesse - solidarietà e servizi di Ivone società cooperativa», in Taranto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, concluse con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Duesse - Solidarietà e servizi di Ivone società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente divisione IV della Direzione generale per i servizi di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un di un attivo circolante di 121.407,02, si riscontra una massa debitoria di euro 202.686,21 ed un patrimonio netto di valore negativo, pari a euro -10.690,09;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dall'omesso versamento di ritenute erariali e contributi previdenziali;

Considerato che in data 12 agosto 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

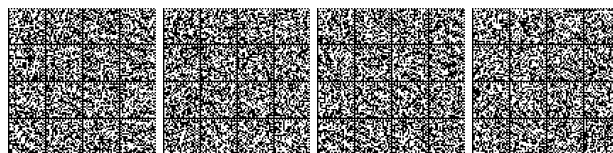
Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Duesse - Solidarietà e servizi di Ivone società cooperativa», con sede in Taranto (TA) (codice fiscale n. 02935890737), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commis-



sario liquidatore il dott. Antonio Intelligente, nato a Taranto (TA) il 15 dicembre 1971 (codice fiscale NTLNTN-71T15L049K), ivi domiciliato in Via D. Peluso n. 114.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04431

DECRETO 12 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edilizia Il Riscatto Insieme soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa edilizia Il Riscatto Insieme soc. coop. a r.l. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanzia-

le insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 149.228,00, si riscontra una massa debitoria di euro 192.365,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -43.137,00;

Considerato che in data 29 gennaio 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa edilizia Il Riscatto Insieme soc. coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 13287920154), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Elena Del Torre, nata a Milano (MI) il 30 giugno 1972 (codice fiscale DLTNE72H70F205E), ivi domiciliata in Via Vincenzo Monti n. 8.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

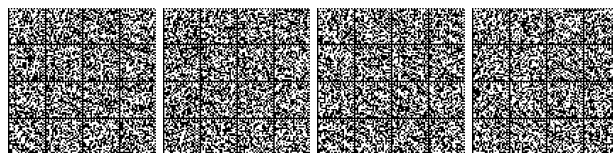
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04432



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 8 luglio 2026.

Modifica termini per la ricostruzione privata. Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016. (Ordinanza n. 12/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio dei ministri:

(i) 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2023;

(ii) 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 dell'8 maggio 2023;

(iii) 31 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 2023;

(iv) 20 marzo 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 30 marzo 2024;

Visto l'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 29 aprile 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il quale ha previsto che «Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della

Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 dell'8 maggio 2023 e 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo è sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 677, 678 e 678-bis, della richiamata legge n. 207 del 2024, nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dall'art. 21-bis (rubricato «Misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21») del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;

Visto, altresì, l'art. 1, commi 644, 645, 646, 653 e 673, della legge n. 207 del 2024;

Visto l'art. 1, commi 592, 593 e 594, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»;

Visto, altresì, il comma 615 dell'art. 1 della legge n. 199 del 2025;

Visto l'art. 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, commi da 1 a 3, del richiamato decreto-legge n. 76 del 2020;

Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture ammini-



strative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto e considerato il decreto n. 1 del 28 aprile 2025, a mezzo del quale il Commissario straordinario ha dettato le prime linee guida contenenti indirizzi e criteri per l'avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023;

Viste le ordinanze commissariali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016:

n. 1 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023»;

n. 2 del 18 dicembre 2025, recante «Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

n. 3 del 19 dicembre 2025, recante «Proroga termini in materia di ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

n. 5 del 23 febbraio 2026, recante «Ulteriori disposizioni e termini in materia di ricostruzione pubblica e privata, di interventi su chiese e edifici di culto, nonché per l'immediato avvio delle attività di progettazione»;

n. 7 del 27 marzo 2026, recante «Modifica termini per la ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

Visto, in particolare, l'art. 2 («Ricostruzione privata») dell'ordinanza n. 1 del 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e successive modifiche e integrazioni, che ha stabilito quanto segue:

«1. Ai processi di ricostruzione privata si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nelle seguenti ordinanze, emanate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni:

a. n. 130 del 15 dicembre 2022, recante «Approvazione del testo unico della ricostruzione privata»;

b. n. 5 del 28 novembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili»;

c. n. 9 del 14 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;

d. n. 21 del 28 aprile 2017, recante «Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e modifiche all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017»;

e. n. 51 del 28 marzo 2018 «Attuazione dell'art. 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni. Interventi di ricostruzione su edifici pubblici e privati già interessati da precedenti eventi sismici»;

f. n. 108 del 10 ottobre 2020, recante «Disciplina dei compensi dei professionisti in attuazione dell'art. 34, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016, come modificato dall'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e ulteriori disposizioni»;

g. n. 183 del 13 maggio 2024, recante «Esercizio dei poteri sostitutivi nell'ambito della ricostruzione privata».

2. Salvo che non sia diversamente previsto, le modifiche e integrazioni che dovessero essere apportate alle ordinanze elencate al precedente comma 1, si applicheranno automaticamente anche ai processi di ricostruzione privata di cui alla presente ordinanza.

3. Per gli interventi di ricostruzione privata, i soggetti interessati possono presentare manifestazione di volontà secondo lo schema allegato al decreto del Commissario straordinario n. 1 del 28 aprile 2025 (recante «Linee guida contenenti primi indirizzi e criteri per l'avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023»), in riferimento ad immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici di cui all'art. 1 della presente ordinanza, in possesso di apposita scheda Aedes con esito B, C ed E. La manifestazione di volontà



di cui al presente comma, è presentata all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio attraverso la piattaforma Ge.Di.Si. entro il 31 marzo 2026.

4. I soggetti interessati possono domandare all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio una valutazione preventiva all'istanza di contributo in ordine alla definizione del livello operativo.

5. Nel caso di edifici interessati da ordinanze di inagibilità emesse sulla base di schede Aedes con esito B o C, in relazione ai quali il professionista incaricato dai soggetti interessati ritenga di poter documentare un livello di danneggiamento difforme e più grave, come definito dalla tabella 1 degli allegati 4 e 5 al testo unico della ricostruzione privata (ordinanza n. 130 del 2022 e successive modificazioni ed integrazioni), deve essere chiesta all'Ufficio speciale per la ricostruzione la determinazione preventiva del livello operativo contestualmente alla verifica dello stato di danno ai fini dell'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico o adeguamento sismico/demolizione e ricostruzione. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, nel rilasciare l'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento o adeguamento sismico/demolizione e ricostruzione, indica anche il livello operativo derivante dall'esito dell'istruttoria e dall'ultima conforme dimostrazione del danno asseverata dal professionista.

6. Entro il 31 dicembre 2026, i soggetti interessati presentano all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio, tramite la piattaforma Ge.Di.Si., la richiesta per la concessione del contributo finalizzato alla ricostruzione privata.

7. Entro il 30 giugno 2026, al fine di consentire una più efficiente ed efficace gestione dei procedimenti per la concessione dei contributi, ove non sia già stata presentata la relativa richiesta, i soggetti interessati depositano all'Ufficio speciale per la ricostruzione, tramite la piattaforma Ge.Di.Si., copia del contratto con il quale è stato incaricato un professionista della progettazione degli interventi che formeranno oggetto di richiesta di contributo.

8. Le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi riguardanti gli interventi di ricostruzione privata saranno stabilite dal Commissario straordinario con successivo decreto.»

Considerata la scadenza, al 30 giugno 2026, del termine previsto dal comma 7, per il deposito presso l'USR competente per territorio di copia dei contratti con i quali sono stati incaricati singoli professionisti della progettazione degli interventi che formeranno oggetto di richiesta di contributo;

Ritenuto opportuno – anche in considerazione del periodo estivo in corso – prorogare tale termine e congruo fissarlo nuovamente al prossimo 30 settembre 2026, consentendo così ai cittadini un maggiore lasso temporale per concludere i contratti di incarico in questione;

Ritenuto, pertanto, di modificare in tal senso l'art. 2, comma 7, dell'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di fornire ai cittadini – colpiti da calamità sismiche – un quadro chiaro delle prossime scadenze per gli adempimenti da compiere;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa con i Presidenti delle Regioni Umbria e Marche nella cabina di coordinamento dell'8 luglio 2026;

Dispone:

Art. 1.

Proroga termini in materia di ricostruzione privata

1. All'art. 2, comma 7, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche: le parole «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre 2026».

Art. 2.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 8 luglio 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2019

26A04723



ORDINANZA 8 luglio 2026.

Approvazione del quarto stralcio del Piano di ricostruzione delle opere pubbliche e del Piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, ai sensi degli articoli 3 e 3-bis dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025. Integrazioni all'allegato A dell'ordinanza n. 9 del 27 marzo 2026 e all'allegato A all'ordinanza n. 6 del 9 marzo 2026. (Ordinanza n. 13/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio dei ministri:

(i) 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2023;

(ii) 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2023;

(iii) 31 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2023;

(iv) 20 marzo 2024, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2024;

Visto l'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 29 aprile 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 677, 678 e 678-bis, della richiamata legge n. 207 del 2024, nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dall'art. 21-bis del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo cui:

«677. Al fine di avviare i processi di ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori della Regione Marche compresi nei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori

della Regione Umbria compresi nei Comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2023, è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026 per le attività di progettazione, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni di cui all'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alle attività di progettazione di cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

678. Al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica e privata in relazione agli eventi sismici di cui al comma 677 e delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai sensi e con le modalità di cui ai commi da 644 a 646. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30 a 36, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'art. 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'art. 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, e all'art. 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.



678-bis. Le disposizioni dei commi 677 e 678 possono applicarsi, altresì, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati situati in comuni delle Regioni Marche e Umbria diversi da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, comprovata da apposita perizia asseverata.»;

Visto, altresì, l'art. 1, commi 644, 645, 646, 653 e 673, della legge n. 207 del 2024;

Visto l'art. 1, commi 592, 593, 594 e 615, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»;

Visto l'art. 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, commi da 1 a 3, del richiamato decreto-legge n. 76 del 2020;

Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto e considerato il decreto n. 1 del 28 aprile 2025, a mezzo del quale il Commissario straordinario ha dettato le prime linee guida contenenti indirizzi e criteri per l'avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023;

Viste le ordinanze commissariali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016:

n. 1 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023»;

n. 2 del 18 dicembre 2025, recante «Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

n. 3 del 19 dicembre 2025, recante «Proroga termini in materia di ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

n. 5 del 23 febbraio 2026, recante «Ulteriori disposizioni e termini in materia di ricostruzione pubblica e privata, di interventi su chiese e edifici di culto, nonché per l'immediato avvio delle attività di progettazione»;

n. 6 del 9 marzo 2026, recante «Piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'art. 3-bis, commi da 1 a 3, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 - (Primo stralcio)»;

n. 7 del 27 marzo 2026, recante «Modifica termini per la ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

n. 8 del 27 marzo 2026, recante «Piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'art. 3-bis, commi da 1 a 3, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 - (Secondo stralcio) Integrazioni all'allegato A all'ordinanza n. 6 del 9 marzo 2026»;

n. 9 del 27 marzo 2026, recante «Piano di ricostruzione delle opere pubbliche dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025»;

n. 10 del 4 maggio 2026, recante «Piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'art. 3-bis, commi da 1 a 3, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 - (Secondo stralcio)»;

n. 11 del 28 maggio 2026, recante «Approvazione del Terzo stralcio del Piano di ricostruzione delle opere pubbliche e del Piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi degli articoli 3 e 3-bis dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025. Integrazioni all'allegato A dell'ordinanza n. 9 del 27 marzo 2026 e all'allegato A all'ordinanza n. 6 del 9 marzo 2026»;



Visto l'art. 3 («Ricostruzione pubblica») dell'ordinanza n. 1 del 2025 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 3-*bis* («Ricostruzione di chiese e edifici di culto») dell'ordinanza n. 1 del 2025, come introdotto dalla successiva ordinanza n. 5 del 2025;

Viste le note dell'USR Marche, acquisite al protocollo della struttura commissariale con i numeri C G R T S - 0 0 2 6 9 2 1 - A - 0 1 / 0 7 / 2 0 2 6 , C G R T S - 0 0 2 6 9 3 1 - A - 0 1 / 0 7 / 2 0 2 6 , C G R T S - 0 0 2 6 9 3 2 - A - 0 1 / 0 7 / 2 0 2 6 , C G R T S - 0 0 2 6 9 3 6 - A - 0 1 / 0 7 / 2 0 2 6 , C G R T S - 0 0 2 6 9 3 7 - A - 0 1 / 0 7 / 2 0 2 6 , C G R T S - 0 0 2 6 9 3 8 - A - 0 1 / 0 7 / 2 0 2 6 , C G R T S - 0 0 2 6 9 4 0 - A - 0 1 / 0 7 / 2 0 2 6 , C G R T S - 0 0 2 6 9 4 1 - A - 0 1 / 0 7 / 2 0 2 6 , C G R T S - 0 0 2 6 9 4 2 - A - 0 1 / 0 7 / 2 0 2 6 , C G R T S - 0 0 2 6 9 4 3 - A - 0 1 / 0 7 / 2 0 2 6 , C G R T S - 0 0 2 6 9 4 5 - A - 0 1 / 0 7 / 2 0 2 6 , C G R T S - 0 0 2 6 9 4 6 - A - 0 1 / 0 7 / 2 0 2 6 , C G R T S - 0 0 2 6 9 4 8 - A - 0 1 / 0 7 / 2 0 2 6 , C G R T S - 0 0 2 6 9 4 9 - A - 0 1 / 0 7 / 2 0 2 6 , C G R T S - 0 0 2 6 9 5 1 - A - 0 1 / 0 7 / 2 0 2 6 , C G R T S - 0 0 2 6 9 5 2 - A - 0 1 / 0 7 / 2 0 2 6 , C G R T S - 0 0 2 6 9 5 3 - A - 0 1 / 0 7 / 2 0 2 6 , con le quali si comunica l'esito positivo della valutazione dei Documenti di indirizzo della progettazione (DIP), con particolare riferimento alla stima dei costi finalizzata alla pianificazione dell'intervento, predisposti dai seguenti soggetti attuatori:

(a) quanto al Piano opere pubbliche:

Comune di Ancona, (prot. USR n. 181831 del 19 dicembre 2025);

Comune di Ascoli Piceno, (prot. USR n. 163134 del 14 novembre 2025);

Comune di Falconara Marittima, (prot. USR n. 79361 del 26 giugno 2026, n. 79912 del 29 giugno 2026, n. 39996 del 30 marzo 2026, n. 40134 del 30 marzo 2026);

Comune di Porto Recanati (prot. USR n. 77668 del 23 giugno 2026);

Comune di Mondolfo, (prot. USR n. 4227 del 16 gennaio 2026, n. 4215 del 16 gennaio 2026);

Provincia di Ancona (prot. USR n. 183394 del 22 dicembre 2025, n. 169469 del 26 novembre 2025, 169373 del 26 novembre 2025);

rispettivamente in relazione alle seguenti opere pubbliche:

monumento piazza Municipio, scheda AeDES n. 010 del 17 luglio 2024, stima dei costi euro 1.120.000,00 di cui euro 700.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 420.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di Falconara Marittima;

Palazzo Bianchi, scheda AeDES n. 009 del 17 luglio 2024, stima dei costi euro 4.750.000,00 di cui euro 2.960.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 1.790.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche

(ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di Falconara Marittima;

cinema Kursaal, scheda AeDES n. 003 del 12 agosto 2024, stima dei costi euro 2.500.000,00 di cui euro 1.662.150,00 IVA esclusa per lavori ed euro 837.850,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di Porto Recanati;

cimitero di Montacuto, scheda AeDES n. 003 del 10 luglio 2024, stima dei costi euro 80.000,00 di cui euro 50.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 30.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di Ancona;

ex bar Annunziata e locali attigui, scheda AeDES n. 007 del 17 luglio 2024, stima dei costi euro 740.000,00 di cui euro 485.900,93 IVA esclusa per lavori ed euro 254.099,07 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di Ascoli Piceno;

cimitero di Castelferretti, scheda AeDES n. 002 del 17 luglio 2024, stima dei costi euro 260.000,00 di cui euro 160.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 100.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di Falconara Marittima;

ex scuola Marconi, scheda AeDES n. 007 del 17 luglio 2024, stima dei costi euro 1.050.000,00 di cui euro 670.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 380.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di Falconara Marittima;

Abbazia di San Gervasio di Bulgaria, scheda AeDES n. 001 del 17 settembre 2024, stima dei costi euro 1.260.000,00 di cui euro 818.142,00 IVA esclusa per lavori ed euro 441.858,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di Mondolfo;

scuola secondaria Faa di Bruno, Scheda AeDES n. 004 del 6 agosto 2024, stima dei costi euro 980.000,00 di cui euro 596.904,00 IVA esclusa per lavori ed euro 383.096,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di Mondolfo;

adeguamento sismico I.I.S. Padovano-Corinaldesi di Senigallia - edificio 02 (corpo centrale), scheda AeDES n. 005 del 27 agosto 2024, stima dei costi euro 5.128.543,76 di cui euro 3.625.200,00 IVA esclusa per lavori ed euro 1.503.343,76 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Provincia di Ancona;

adeguamento sismico I.I.S. Padovano-Corinaldesi di Senigallia - edificio 01 (corpo auditorium), scheda



AeDES n. 004 del 27 agosto 2024, stima dei costi euro 3.332.574,70 di cui euro 2.321.600,00 IVA esclusa per lavori ed euro 1.010.974,70 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Provincia di Ancona;

adeguamento sismico I.I.S. Padovano-Corinaldesi di Senigallia - edificio 03 (corpo ampliamento), scheda AeDES n. 006 del 27 agosto 2024, stima dei costi euro 4.002.686,39 di cui euro 2.798.400,00 IVA esclusa per lavori ed euro 1.204.286,39 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Provincia di Ancona;

(b) quanto al Piano ricostruzione chiese ed edifici di culto:

Diocesi di Fano - Fossombrone - Cagli - Pergola, (prot. USR n. 40105 del 30 marzo 2026);

Arcidiocesi di Pesaro (prot. USR n. 37710 del 25 marzo 2026, n. 11734 del 30 gennaio 2026, n. 2288 del 12 gennaio 2026);

Arcidiocesi di Ancona-Osimo (prot. USR n. 39674 del 27 marzo 2026);

rispettivamente in relazione alle seguenti chiese ed edifici di culto:

Cattedrale di S. Maria Assunta, scheda AeDES n. 002 del 17 settembre 2024, stima dei costi euro 800.000,00 di cui euro 560.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 240.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Arcidiocesi di Pesaro;

Chiesa di S. Marina Alta, scheda AeDES n. 004 del 26 settembre 2024, stima dei costi euro 1.200.000,00 di cui euro 800.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 400.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Arcidiocesi di Pesaro;

Chiesa del S.S. Sacramento, scheda AeDES n. 003 del 23 settembre 2024, stima dei costi euro 1.200.000,00 di cui euro 805.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 395.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Arcidiocesi di Pesaro;

Cattedrale di San Leopardo, scheda AeDES n. 1 del 23 settembre 2024, stima dei costi euro 1.499.434,50 di cui euro 1.087.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 412.434,50 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Arcidiocesi di Ancona-Osimo;

Chiesa di Santa Maria del Carmine, scheda AeDES n. 1 del 19 settembre 2025, stima dei costi euro 550.000,00 di cui euro 337.150,00 IVA esclusa per lavori ed euro 212.850,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Diocesi di Fano - Fossombrone - Cagli - Pergola;

Preso atto che l'USR Marche ha esaminato i richiamati DIP e verificato la completezza documentale considerate anche le schede AeDES/A-DC da cui si rilevano i danni che sono occorsi agli edifici in questione;

Preso altresì atto che l'USR Marche ha valutato correttamente la stima dei costi finalizzata alla pianificazione degli interventi come sopra riportati;

Vista la nota dell'USR Umbria, acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0027657-A-06/07/2026, con il quale si comunica l'esito positivo della valutazione dei Documenti di indirizzo della progettazione (DIP), con particolare riferimento alla stima dei costi finalizzata alla pianificazione dell'intervento, predisposti dai seguenti soggetti attuatori:

(a) quanto al Piano opere pubbliche:

Comune di Perugia (prot. USR n. 08994 del 27 marzo 2026 e n. 17222 del 22 giugno 2026);

rispettivamente in relazione alle seguenti opere pubbliche:

cimiteri di Sant'Orfeto, Rancolfo e Solfignano, come individuati nei provvedimenti di inagibilità del Comune di Perugia, rispettivamente ordinanze numeri 465, 472, 466 del 17 marzo 2023, stima dei costi euro 3.674.463,98 di cui euro 2.513.516,65 IVA esclusa per lavori ed euro 1.160.947,33 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di Perugia;

(b) quanto al piano ricostruzione chiese ed edifici di culto:

Sovrano Militare Ordine di Malta (prot. USR n. 8157 del 24 marzo 2026);

Casa generalizia dei Monaci di Betlemme, dell'Assunzione della Vergine Maria e di San Bruno (prot. USR n. 46427 del 24 dicembre 2025 e n. 10295 del 10 aprile 2026);

rispettivamente in relazione alle seguenti chiese ed edifici di culto:

Chiesa annessa all'Abbazia di San Giustino d'Arna in loc. Piccione (PG), scheda AeDES n. 001 del 30 maggio 2023, stima dei costi euro 250.000,00 di cui euro 152.500,00 IVA esclusa per lavori ed euro 97.500,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Sovrano Militare Ordine di Malta;

Chiesa del S.S. Salvatore dell'Eremo di Monte Corona - Umbertide (PG), scheda BB.CC. n. 1 del 30 maggio 2023, stima dei costi euro 822.540,00 di cui euro 520.230,00 IVA esclusa per lavori ed euro 302.310,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Casa generalizia dei Monaci di Betlemme, dell'Assunzione della Vergine Maria e di San Bruno;

Preso atto che l'USR Umbria ha esaminato i richiamati DIP e verificato la completezza documentale considerate anche le schede AeDES/A-DC da cui si rilevano i danni che sono occorsi agli edifici in questione;



Preso altresì atto che l'USR Umbria ha valutato correttamente la stima dei costi finalizzata alla pianificazione degli interventi come sopra riportati;

Preso, infine, atto della volontà dei comuni, organi ed ordini, sopracitati di fungere da soggetto attuatore dei richiamati interventi di ricostruzione;

Considerata la rilevanza che le opere pubbliche e gli edifici di culto menzionati rivestono sotto il profilo pubblico nell'ambito delle Marche e dell'Umbria, e la conseguente indifferibilità e urgenza nell'avviare i correlati interventi di ricostruzione e riparazione;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta dei soggetti attuatori sopracitati e di procedere all'inserimento degli interventi in questione nei Piani di ricostruzione delle opere pubbliche e delle chiese e degli edifici di culto dei territori della Regione Marche e della Regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 3, comma 8-bis, della citata ordinanza n. 1 del 2025, al fine di accelerare lo sviluppo dei progetti di fattibilità tecnico-economica (PFTE) relativi agli interventi di cui alla presente ordinanza, nonché per lo svolgimento delle connesse attività e funzioni tecniche, di riconoscere una percentuale massima del 10% del valore complessivo del singolo intervento quale risultante dal quadro economico dell'opera o del lavoro ricavato dal DIP;

Ritenuto di trasferire le relative somme agli Uffici speciali per la ricostruzione (che le erogheranno ai soggetti attuatori con le seguenti tempistiche dal menzionato art. 3, comma 8-bis, dell'ordinanza n. 1 del 2025) le seguenti anticipazioni del contributo:

per USR Marche:

monumento Piazza Municipio, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 112.000,00;

Palazzo Bianchi, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 475.000,00;

cinema Kursaal, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 250.000,00;

cimitero di Montacuto, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 8.000,00;

ex bar Annunziata e locali attigui, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 74.000,00;

cimitero di Castelferretti, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 26.000,00;

ex scuola Marconi, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 105.000,00;

Abbazia di San Gervasio di Bulgaria, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 126.000,00;

scuola secondaria Faa di Bruno, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 98.000,00;

adeguamento sismico I.I.S. Padovano-Corinaldesi di Senigallia - edificio 02 (corpo centrale), anticipazione massima sul contributo pari ad euro 512.854,38;

adeguamento sismico I.I.S. Padovano-Corinaldesi di Senigallia - edificio 01 (corpo auditorium), anticipazione massima sul contributo pari ad euro 333.257,47;

adeguamento sismico I.I.S. Padovano-Corinaldesi di Senigallia - edificio 03 (corpo ampliamento), anticipazione massima sul contributo pari ad euro 400.268,64;

per USR Umbria:

intervento di ripristino e ricostruzione dei manufatti cimiteriali presso i cimiteri di Sant'Orfeto, Rancolfo e Solfignano anticipazione massima sul contributo pari ad euro 367.446,40;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3, della citata ordinanza n. 1 del 2026 (come introdotto dall'ordinanza n. 5 del 2026), al fine di accelerare l'avvio delle attività di progettazione degli interventi in questione, di riconoscere ai soggetti attuatori, per l'effettuazione dei relativi servizi di progettazione e delle connesse attività e funzioni tecniche, una anticipazione nel limite massimo del 10% del valore complessivo dei singoli interventi, secondo quanto previsto dal medesimo art. 3-bis, comma 3, rimettendo poi all'USR Marche e USR Umbria la successiva erogazione del *quantum* effettivamente concordato con il professionista nell'ambito del contratto di progettazione che sarà stipulato:

per USR Marche:

Cattedrale di S. Maria Assunta, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 80.000,00;

Chiesa di S. Marina Alta, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 120.000,00;

Chiesa del S.S. Sacramento, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 120.000,00;

Cattedrale di San Leopardo, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 149.943,45;

Chiesa di Santa Maria del Carmine, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 55.000,00;

per USR Umbria:

intervento di restauro e risanamento conservativo della Chiesa annessa all'Abbazia di San Giustino d'Arna in loc. Piccione anticipazione massima sul contributo pari ad euro 25.000,00;

intervento di restauro e miglioramento sismico di corpi di fabbrica dell'Eremo di Montecorona anticipazione massima sul contributo pari ad euro 82.254,00;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie stanziata dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 677 e 678 e confluite nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 6 luglio 2026, è pari ad euro 102.000.000, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la programmazione è pari a euro 94.051.416,14 per la ricostruzione e per le spese di progettazione;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dall'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di avviare il più rapidamente possibile il processo di ricostruzione delle sopracitate opere danneggiate dal sisma del 9 novem-



bre 2022 e del 9 marzo 2023 il tutto nell'ottica dei principi di efficacia, efficienza e risultato dell'azione amministrativa e anche nell'ottica della riparazione sociale dei territori in questione;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa con i Presidenti delle Regioni Marche e Umbria nell'ambito della cabina di coordinamento dell'8 luglio 2026;

Dispone:

Art. 1.

Approvazione del Quarto stralcio del Piano di ricostruzione delle opere pubbliche dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025

1. È approvato il Quarto stralcio del Piano di ricostruzione delle opere pubbliche del territorio della Regione Marche colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 8-bis, primo periodo, dell'ordinanza n. 1 del 2025, nell'ambito del Piano di ricostruzione di cui all'allegato A, saranno in questa fase oggetto di finanziamento le sole attività di sviluppo del progetto di fattibilità tecnico-economica e le connesse attività e funzioni tecniche nel limite massimo del 10% del valore complessivo del singolo intervento.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 8-bis, secondo periodo, dell'ordinanza n. 1 del 2025, e nei limiti dei finanziamenti concessi, gli Uffici speciali per la ricostruzione potranno erogare ai soggetti attuatori esclusivamente le somme risultanti dai contratti di appalto di servizi di progettazione che saranno stipulati e dovranno essere depositati presso gli USR.

4. L'allegato 1 della presente ordinanza integra l'allegato A all'ordinanza n. 9 del 2026 (Primo stralcio), già integrato con l'ordinanza n. 10 del 2026 (Secondo stralcio) e con l'ordinanza n. 11 del 2026 (Terzo stralcio), il quale assume un valore totale massimo dei finanziamenti per le progettazioni pari a euro 8.773.238,81.

Art. 2.

Approvazione del Quarto stralcio del Piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'art. 3-bis, commi da 1 a 3, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025

1. È approvato il Quarto stralcio del Piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'art. 3-bis, commi da 1 a 3, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, come modificata dell'ordinanza n. 5 del 23 febbraio 2026, di cui all'allegato 2 alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, primo periodo, dell'ordinanza n. 1 del 2025, nell'ambito del Quarto stralcio del Piano di ricostruzione di cui all'allegato 2, saranno in questa fase oggetto di finanziamento le sole attività di progettazione e connesse attività e funzioni tecniche nel limite massimo del 10% del valore complessivo del singolo intervento.

3. Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 1 del 2025, e nei limiti dei finanziamenti concessi, gli Uffici speciali per la ricostruzione Marche ed Umbria, potranno erogare ai soggetti attuatori esclusivamente le somme risultanti dai contratti che saranno stipulati con i professionisti incaricati della progettazione che i primi dovranno depositare presso gli USR.

4. L'allegato 2 della presente ordinanza integra l'allegato A all'ordinanza n. 6 del 2026 (Primo stralcio), già integrato con l'ordinanza n. 8 del 2026 (Secondo stralcio) e con l'ordinanza n. 11 del 2026 (Terzo stralcio), il quale assume un valore totale massimo dei finanziamenti per le progettazioni pari a euro 2.695.369,39.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie e di coordinamento delle ordinanze numeri 9 e 6 del 2026

1. Alla copertura della spesa discendente dal finanziamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, per un importo complessivo pari ad euro 3.520.024,34 (di cui 2.887.826,89 euro relativi al Quarto stralcio del Piano opere pubbliche; e 632.197,45 euro relativi al Quarto stralcio del Piano ricostruzione chiese), si provvede mediante le risorse stanziati dall'art. 1, commi 677 e 678 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e confluite sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Nei commi seguenti sono dettagliati gli importi complessivi delle risorse sino alla data odierna stanziati in ordine al Piano opere pubbliche e al Piano di ricostruzione chiese ed edifici di culto.

2. L'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 9 del 2026 è sostituito dal seguente che tiene conto delle nuove disposizioni finanziarie contenute nella presente ordinanza e nelle ordinanze n. 10 del 2026 e n. 11 del 2026:

«1. Alla copertura della spesa discendente dal finanziamento degli interventi della presente ordinanza, per un importo complessivo pari ad euro 8.773.238,81, si provvede mediante le risorse stanziati dall'art. 1, commi 677 e 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e confluite nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.»

3. L'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 6 del 2026 è sostituito dal seguente che tiene conto delle nuove disposizioni finanziarie contenute nella presente ordinanza e nell'ordinanza n. 8 del 2026 e n. 11 del 2026:

«1. Alla copertura della spesa discendente dal finanziamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, per un importo complessivo pari ad euro 2.695.369,39 si provvede mediante risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.»



Art. 4.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 8 luglio 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2051

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze-sismi-ancona-umbertide>

26A04724

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 14 luglio 2026.

Conferimento di 60 attestazioni di pubblica benemerita del Dipartimento della protezione civile a titolo onorifico, di cui 50 a titolo collettivo e 10 a titolo individuale.

**IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Istituzione dell'attestazione di pubblica benemerita del Dipartimento della protezione civile», registrato alla Corte dei conti in data 17 giugno 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 agosto 2014, n. 200;

Visto, in particolare l'art. 2, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2014, che stabilisce che gli eventi per i quali è possibile presentare le proposte di conferimento delle attestazioni di pubblica benemerita devono riferirsi a stati di emergenza dichiarati conclusi ai sensi dell'art. 24, comma 3 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 o, nel caso di proroga disposta con norma primaria statale, che abbiano, comunque, raggiunto una durata di ventiquattro mesi;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 aprile 2015, registrato all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 21 aprile 2015, con il quale è stata nominata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerite, così come stabilito dall'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, di nomina del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022, con il quale al medesimo Ministro è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale allo stesso Ministro è stata conferita la delega di funzioni in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2025, concernente l'integrazione delle deleghe già conferite ai Ministri senza portafoglio;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 maggio 2024, recante «Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerita del Dipartimento della protezione civile», registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 2024 al n. 1771 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 1° agosto 2024;

Visto, in particolare, l'art. 17, comma 1, del citato decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 8 maggio 2024, che stabilisce che le proposte di conferimento devono essere inviate entro tre mesi dalla data di cessazione dell'emergenza di rilievo nazionale o per intervento all'estero, come determinata ai sensi delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui all'art. 24 e all'art. 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018 o comunque non oltre il ventisettesimo mese dalla deliberazione della stessa;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, visto e annotato in data 25 luglio 2024 al n. 3065 dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2024 al n. 2100, con il quale è stato conferito al pref. Fabio Ciciliano, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 18 dicembre 2024, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2025, al n. 55;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 maggio 2025, con il quale è stata modificata, da ultimo, la composizione della predetta Commissione permanente di cui all'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014;

Considerato, inoltre, che nel periodo compreso tra marzo 2022 e dicembre 2025 risultano cessati i seguenti 51 stati di emergenza, per i quali era, quindi, possibile presentare le relative candidature:

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018 (delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018);

dichiarazione dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia (delibera del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2008);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenze, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vecchio, ricadenti nella Città metropolitana di Firenze (delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2019);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Coronavirus) (delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania (delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio (delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2020);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto

2020 nel territorio delle Province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza (delibera del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2020);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo (delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nei territori della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria (delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro (delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza (delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia (delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno (delibera del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2021);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Cogne, di Aymavilles, di Gressoney-La-Trinitè, di Gressoney Saint-Jean, di Gaby, di Issime, di Fontainemore, di Lillianes, di Perloz, di Pont-Saint-Martin, di Bard, di Donnas, di Hone, di Champorcher e di Pontboset, nella Regione Valle d'Aosta (delibera del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2021);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio della fascia ionica delle Province di Cosenza e di Crotone (delibera del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2021);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bressimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fivè, di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Malè, di Massimeno, di Mazzana, di Molveno, di Nago-Torbole,



di Ossana, di Peio, di Pellizano, di Pelugo, di Pinzolo, di Porte di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Vallelaghi e di Vermiglio della Provincia autonoma di Trento (delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle Province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese (delibera del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia, in Provincia di Trieste (delibera del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2021);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021 (delibera del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021, nel territorio delle Province di Como, Sondrio e Varese (delibera del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani (delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici CO₂, SO₂ e H₂S, che hanno raggiunto valori superiori a quelli limiti per la salvaguardia della salute umana, nel territorio dell'isola di Vulcano, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina (delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallade, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in Provincia di Savona, e nel territorio dei Comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della Città metropolitana di Genova (delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2021);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzzone, di Predosa,

di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato, in Provincia di Alessandria (delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2021);

dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di *deficit* idrico in atto nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto (delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022);

dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi che hanno colpito la regione meridionale di Fezzan nel Comune di Bent Behya dello Stato della Libia il 1° agosto 2022 (delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 12 agosto 2022 nel territorio dell'isola di Stromboli nel Comune di Lipari (delibera del Consiglio dei ministri del 1° settembre 2022);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei Comuni di Braone, Ceto e Niardo, in Provincia di Brescia (delibera del Consiglio dei ministri dell'8 settembre 2022);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino (delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 9 agosto 2022 nel territorio del Comune di Monteforte Irpino, in Provincia di Avellino (delibera del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2022);

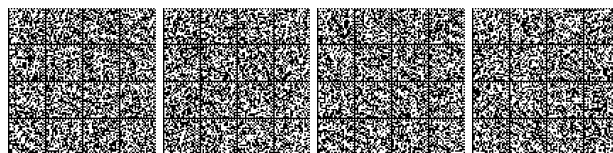
dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022 nel territorio delle Province di Ferrara, di Modena e di Parma (delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2022);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara, in Provincia di Massa-Carrara (delibera del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2022);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 15 settembre 2022 nel territorio dei Comuni di Gubbio, di Pietralunga, di Scheggia e Pascelupo, in Provincia di Perugia (delibera del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2022);

dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio meridionale della Repubblica di Turchia e il territorio settentrionale della Repubblica Araba di Siria il 6 febbraio 2023 (delibera del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2023);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento franoso verificatosi il giorno 30 novembre 2022 in località Castrocuoco, nel Comune di Maratea (delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023);



dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 novembre 2022 e il giorno 3 dicembre 2022 nel territorio della Città metropolitana di Messina (delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide in Provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia (delibera del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro (delibera del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 26 novembre al 4 dicembre 2022 nel territorio della Provincia di Crotone, della fascia ionica delle Province di Catanzaro e di Cosenza e del Comune di San Lucido, in Provincia di Cosenza (delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino (delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze (delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della Provincia di Salerno (delibera del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2023);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle Province di Teramo, Pescara e Chieti (delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 6 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Provincia di Cuneo (delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023);

dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della Repubblica di Slovenia dal 4 al 5 agosto 2023 (delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023);

dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi che hanno colpito il territorio della Libia il 10 settembre 2023 (delibera del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2023);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento franoso del costone roccioso «Roccaforte» che il giorno 12 maggio 2023 ha interessato il territorio del Comune di San Fratello della Città metropolitana di Messina (delibera del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023);

dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nell'area del Nagorno Karabakh (delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023);

dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nei territori della Repubblica Araba di Egitto a seguito dell'afflusso di profughi da Gaza (delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2023);

dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza del ciclone denominato «Chido» che ha colpito l'isola di Mayotte della Repubblica francese (delibera del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2024);

Considerato che, entro le rispettive scadenze dei tre mesi dalla data di cessazione dei citati stati d'emergenza o comunque non oltre il ventisettesimo mese dalla deliberazione degli stessi, risultano pervenute al Dipartimento della protezione civile n. 3230 richieste di conferimento delle attestazioni di pubbliche benemeritenze che sono state sottoposte alla Commissione permanente;

Visti gli atti della Commissione permanente e, in particolare, il verbale n. 32 dell'11 marzo 2026, nel quale vengono riepilogate le 60 candidature, di cui 10 per i conferimenti a titolo individuale e 50 per i conferimenti a titolo collettivo, valutate positivamente dalla Commissione stessa nel corso della predetta riunione e nel corso delle precedenti 10 riunioni tenutesi il 22 febbraio 2024, il 17 maggio 2024, il 19 giugno 2024, il 17 settembre 2024, il 17 ottobre 2024, il 28 novembre 2024, il 20 febbraio 2025, l'11 giugno 2025, il 18 settembre 2025 e il 5 dicembre 2025;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del citato decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 8 maggio 2024, che prevede che la Commissione permanente sottoponga le candidature valutate positivamente al Capo del Dipartimento della protezione civile, per i successivi adempimenti concessivi;

Visto l'art. 2, comma 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2014, che prevede che l'attestazione di pubblica benemeritenza sia conferita dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, il quale provvede poi al rilascio ed all'inoltro dei relativi diplomi;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla concessione delle attestazioni di pubblica benemeritenza del Dipartimento della protezione civile;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;



Decreta:

Art. 1.

1. Sono concesse le pubbliche benemerenze, a titolo individuale, del Dipartimento della protezione civile, a decorrere dalla data del presente decreto, ai soggetti sottoelencati per le emergenze indicate a fianco di ciascuno:

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Emergenza	Vertice segnalante
Giannetta	Domenico	Winterthur (Svizzera) 26/08/1966	Emergenza Coronavirus, 2020	Comune Atripalda (AV)
Simighini	Marco Luigi Antonio	Milano 21/11/1965	Emergenza Coronavirus, 2020	Comune Codogno (LO)
Marino	Enzo	Formia (LT) 09/08/1971	Emergenza Coronavirus, 2020	Falchi Pronto Intervento Volontariato della Protezione Civile O.D.V. Città di Fondi (LT)
Prisco	Pasquale	Ottaviano (NA) 11/06/1970	Emergenza Coronavirus, 2020	Stato Maggiore Aeronautica
Opromolla	Generoso	Torino 02/11/1977	Emergenza Coronavirus, 2020	Stato Maggiore Aeronautica
Cacciapuoti	Luigi	Marcianise (CE) 02/05/1994	Emergenza Coronavirus, 2020	Stato Maggiore Aeronautica
Piccolo	Francesco	Napoli 18/05/1980	Emergenza Coronavirus, 2020	Stato Maggiore Aeronautica
Ligi	Nicola	Venezia 13/08/1976	Emergenza Coronavirus, 2020	Comune Venezia
Tosi Brandi	Claudio	Santarcangelo di Romagna (RN) 16/03/1965	Emergenza Coronavirus, 2020	Comune Savignano sul Rubicone (Forlì- Cesena)
Rianna	Franco	Torino 14/04/1973	Eventi meteo Regione Campania, dicembre 2019	Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

2. Sono concesse le pubbliche benemerenze, a titolo collettivo, del Dipartimento della protezione civile alle amministrazioni, agli enti pubblici e privati, alle istituzioni ed organizzazioni costituenti le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile sottoelencate per le emergenze indicate a fianco di ciascuno:

Istituzione	Emergenza	Vertice segnalante
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Comune di Alassio (SV)	Emergenza Coronavirus, 2020	Comune Alassio (SV)
Comune Atripalda (AV)	Emergenza Coronavirus, 2020	Comune Atripalda (AV)
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Comune di Borgomanero (NO)	Emergenza Coronavirus, 2020	Comune Borgomanero (NO)
Comune Codogno (LO)	Emergenza Coronavirus, 2020	Comune Codogno (LO)
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Comune di Fermignano (PU)	Emergenza Coronavirus, 2020	Comune Fermignano (PU)
Comune Sarzana (SP)	Emergenza Coronavirus, 2020	Comune Sarzana (SP)
Comando Marittimo Sicilia	Emergenza Coronavirus, 2020	Stato Maggiore della Marina
Infermeria Presidiaria Augusta	Emergenza Coronavirus, 2020	Stato Maggiore della Marina



Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Comune di Codogno (LO)	Emergenza Coronavirus, 2020	Comune Codogno (LO)
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo	Emergenza Coronavirus, 2020	Ministero dell'interno Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse stru- mentali e finanziarie
1° Reparto Sanità «Torino»	Emergenza Coronavirus, 2020	Stato Maggiore dell'Esercito
3° Reparto Sanità «Milano»	Emergenza Coronavirus, 2020	Stato Maggiore dell'Esercito
3° Reggimento Sostegno Aviazione dell'Esercito «Aquila»	Emergenza Coronavirus, 2020	Stato Maggiore dell'esercito
28° Gruppo Squadroni Aviazione dell'Esercito «TUCANO»	Emergenza Coronavirus, 2020	Stato Maggiore dell'Esercito
Legione Carabinieri Lombardia	Emergenza Coronavirus, 2020	Comando generale dell'Arma dei carabinieri
Associazione nazionale Carabinieri	Emergenza Coronavirus, 2020	Associazione Nazionale Carabinieri - Volontariato e protezione civile
Protezione Civile Squadra Antincendio Boschivo Valgandino ODV (BG)	Emergenza Coronavirus, 2020	Protezione Civile squa- dra antincendio boschivo Valgandino ODV (BG)
Enel Cuore Onlus	Emergenza Coronavirus, 2020	Enel SpA
ODV - N.V.G. - Nucleo Volontari Guidonia - Prote- zione Civile (RM)	Emergenza Coronavirus, 2020	ODV - N.V.G. - Nucleo Volontari Guidonia - Pro- tezione Civile (RM)
Nucleo operativo volontari del Metapontino – Tinchì di Pisticci (MT)	Emergenza Coronavirus, 2020	Nucleo Operativo Volon- tari del Metapontino – Tinchì di Pisticci (MT)
Azienda Sociosanitaria Ligure n. 5 (La Spezia)	Emergenza Coronavirus, 2020	Azienda Sociosanitaria Ligure n. 5 (La Spezia)
Associazione nazionale Alpini/Fondazione A.N.A. Onlus (Milano)	Emergenza Coronavirus, 2020	Associazione Nazio- nale Alpini/Fondazione A.N.A. Onlus (Milano)
Associazione Volontari di Protezione Civile di Pre- ganziol (TV)	Emergenza Coronavirus, 2020	Associazione Volontari di Protezione Civile di Preganziol (TV)
Stendardo delle unità navali del Corpo delle Capita- nerie di porto	Emergenza Coronavirus, 2020	Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta	Emergenza Coronavirus, 2020	CISOM
Associazione Volontari di Protezione Civile Meolo (Venezia)	Emergenza Coronavirus, 2020	Associazione Volontari di Protezione Civile Meolo (Venezia)
Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV (Roma)	Emergenza Coronavirus, 2020	Croce Rossa Italiana



Corpo Volontari Protezione civile Cinisello Balsamo (MI)	Emergenza Coronavirus, 2020	Corpo Volontari Protezione civile Cinisello Balsamo (MI)
ODV Gruppo VEGA – San Giorgio Piacentino (PC)	Emergenza Coronavirus, 2020	ODV Gruppo VEGA - San Giorgio Piacentino (PC)
Gruppo Volontari città del tricolore ODV (Reggio nell'Emilia)	Emergenza Coronavirus, 2020	Gruppo Volontari città del Tricolore ODV (Reggio nell'Emilia)
Associazione Protezione civile Sora (FR)	Emergenza Coronavirus, 2020	Associazione Protezione civile Sora (FR)
Gruppo Comunale Volontari di protezione civile Comune di Contigliano (RI)	Emergenza Coronavirus, 2020	Comune di Contigliano (RI)
Gruppo Intercomunale Protezione Civile Area Dalmine-Zingonia (BG)	Emergenza Coronavirus, 2020	Comune di Dalmine (BG)
Federazione Volontari del Soccorso ODV – Ospitaletto (BS)	Emergenza Coronavirus, 2020	Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia
Fraternita di Misericordia Segrate (MI)	Emergenza Coronavirus, 2020	Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia
Fraternita di Misericordia Milano	Emergenza Coronavirus, 2020	Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia
Confraternita di Misericordia Milano Sant'Ambrogio	Emergenza Coronavirus, 2020	Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia
Misericordia di Arese (MI)	Emergenza Coronavirus, 2020	Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia
Confraternita di Misericordia Inzago (MI)	Emergenza Coronavirus, 2020	Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia
Federazione Associazioni Pronto Soccorso Brescia	Emergenza Coronavirus, 2020	Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia
Federazione Italiana Ricetrasmismissioni C.B. - Servizio Emergenza Radio – Brembio (LO)	Emergenza Coronavirus, 2020	Federazione Italiana Ricetrasmismissioni C.B. - Servizio Emergenza Radio - Brembio (LO)
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Comune di Este (PD)	Emergenza Coronavirus, 2020	Comune di Este (PD)
Nave San Marco	Libia, settembre 2023	Stato Maggiore della Marina
Nave San Giorgio	Libia, settembre 2023	Stato Maggiore della Marina
Ragg. Subacquei e Incursori Teseo Tesei - Marina Militare	Libia, settembre 2023	Stato Maggiore della Marina
Associazione Volontari della Protezione civile Cervo ODV	Eventi meteo 2-3 ottobre 2020, Regioni Piemonte e Liguria	Regione Liguria



Associazione Protezione Civile ed Ambientale di Monterotondo - ODV	Eventi meteo ottobre-novembre 2019, Regione Lazio	Associazione Protezione civile ed ambientale di Monterotondo - ODV
Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Belluno	Eventi meteo agosto 2020, Regione Veneto	Associazione Nazionale Alpini/Fondazione A.N.A. Onlus
Comando provinciale Vigili del fuoco di Verona	Eventi meteo agosto 2020, Regione Veneto	Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Comando provinciale Vigili del fuoco di Pisa	Sisma Turchia 6 febbraio 2023	Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Art. 2.

L'albo delle pubbliche benemeritenze di protezione civile, tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, di cui al sito <http://www.protezionecivile.gov.it> sarà aggiornato in conformità a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e reso disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile all'indirizzo <http://www.protezionecivile.gov.it> nella sezione Benemeritenze.

Roma, 14 luglio 2026

Il Ministro: MUSUMECI

26A04721

DECRETO 1° settembre 2026.

Cessazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per intervento all'estero di cui al decreto 2 gennaio 2026, in conseguenza del grave incendio verificatosi in un locale notturno situato nella località turistica di Crans Montana nel Cantone Vallese della Confederazione Svizzera.

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il Codice della protezione civile e, in particolare, gli articoli 23 e 29;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all'art. 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 2 gennaio 2026 recante «Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per intervento all'estero in conseguenza del grave incendio verificatosi in un locale notturno situato nella località turistica di Crans Montana nel Cantone Vallese della Confederazione Svizzera.»;



Considerato che le operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione coinvolta sono terminate con il rientro del personale e dei mezzi impiegati dall'Italia, in accordo con le autorità locali e con il Centro europeo di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC);

Considerato, altresì, il conseguente venire meno dei presupposti per il proseguimento dello stato di mobilitazione di cui al sopra citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 2 gennaio 2026;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 23, comma 1, e 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in considerazione di quanto espresso in premessa, è disposta la cessazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per intervento all'estero di cui al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 2 gennaio 2026.

2. Con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile verranno assegnati contributi per il concorso alla copertura finanziaria degli oneri sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile mobilitate, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2026

Il Ministro: MUSUMECI

26A04722

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di linagliptin e metformina cloridrato, «Linagliptin e Metformina EG».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 209 del 10 luglio 2026

Codice pratica: RU/2025/026

Procedura europea n. HU/H/0874/002-003/E/002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LINAGLIP-TIN E METFORMINA EG, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale via Pavia, 6 20136, Milano, Italia.

Confezioni e A.I.C.:

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037013 (in base 10) 1KN1DP (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037025 (in base 10) 1KN1F1 (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037037 (in base 10) 1KN1FF (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037049 (in base 10) 1KN1FT (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037052 (in base 10) 1KN1FW (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037064 (in base 10) 1KN1G8 (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037076 (in base 10) 1KN1GN (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037088 (in base 10) 1KN1H0 (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037090 (in base 10) 1KN1H2 (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037102 (in base 10) 1KN1HG (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037114 (in base 10) 1KN1HU (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 120 (2x60) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037126 (in base 10) 1KN1J6 (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 180 (2x90) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037138 (in base 10) 1KN1JL (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 180 (3x60) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037140 (in base 10) 1KN1JN (in base 32);



«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052037633 (in base 10) 1KN201 (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 180 compresse flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052037645 (in base 10) 1KN20F (in base 32);

Principi attivi: Linagliptin e Metformina Cloridrato

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

PharOS MT Ltd., HF62X,

Hal Far Industrial Estate, Birzebbugia BBG3000, Malta

STADA Arzneimittel AG,

Stadastrasse 2 – 18, 61118 Bad Vilbel, Germania

STADA Arzneimittel GmbH,

Muthgasse 36/2, Doebling, 1190 Vienna, Austria

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037052 (in base 10) 1KN1FW (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037203 (in base 10) 1KN1LM (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 120 (2x60x1) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037278 (in base 10) 1KN1NY (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 180 (2x90x1) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037280 (in base 10) 1KN1P0 (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 180 (3x60x1) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037292 (in base 10) 1KN1PD (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 200 (2x100x1) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037304 (in base 10) 1KN1PS (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037379 (in base 10) 1KN1S3 (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037520 (in base 10) 1KN1WJ (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 120 (2x60x1) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037595 (in base 10) 1KN1YV (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 180 (2x90x1) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037607 (in base 10) 1KN1Z7 (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 180 (3x60x1) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037619 (in base 10) 1KN1ZM (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 200 (2x100x1) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037621 (in base 10) 1KN1ZP (in base 32);

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

Confezioni:

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037013 (in base 10) 1KN1DP (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037025 (in base 10) 1KN1F1 (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037037 (in base 10) 1KN1FF (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037049 (in base 10) 1KN1FT (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037064 (in base 10) 1KN1G8 (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037076 (in base 10) 1KN1GN (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037088 (in base 10) 1KN1H0 (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037090 (in base 10) 1KN1H2 (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037102 (in base 10) 1KN1HG (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037114 (in base 10) 1KN1HU (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 120 (2x60) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037126 (in base 10) 1KN1J6 (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 180 (2x90) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037138 (in base 10) 1KN1JL (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 180 (3x60) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037140 (in base 10) 1KN1JN (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 200 (2x100) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037153 (in base 10) 1KN1K1 (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 10x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037165 (in base 10) 1KN1KF (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 14x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037177 (in base 10) 1KN1KT (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037189 (in base 10) 1KN1L5 (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037191 (in base 10) 1KN1L7 (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037215 (in base 10) 1KN1LZ (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 84x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037227 (in base 10) 1KN1MC (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 90x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037239 (in base 10) 1KN1MR (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 98x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037241 (in base 10) 1KN1MT (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037254 (in base 10) 1KN1N6 (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 120x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037266 (in base 10) 1KN1NL (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052037316 (in base 10) 1KN1Q4 (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052037328 (in base 10) 1KN1QJ (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037330 (in base 10) 1KN1QL (in base 32);



«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037342 (in base 10) 1KN1QY (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037355 (in base 10) 1KN1RC (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037367 (in base 10) 1KN1RR (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037381 (in base 10) 1KN1S5 (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037393 (in base 10) 1KN1SK (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037405 (in base 10) 1KN1SX (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037417 (in base 10) 1KN1T9 (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037429 (in base 10) 1KN1TP (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037431 (in base 10) 1KN1TR (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 120 (2x60) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037443 (in base 10) 1KN1U3 (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 180 (2x90) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037456 (in base 10) 1KN1UJ (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 180 (3x60) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037468 (in base 10) 1KN1UW (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 200 (2x100) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037470 (in base 10) 1KN1UY (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 10x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037482 (in base 10) 1KN1VB (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 14x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037494 (in base 10) 1KN1VQ (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037506 (in base 10) 1KN1W2 (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037518 (in base 10) 1KN1WG (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037532 (in base 10) 1KN1WW (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 84x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037544 (in base 10) 1KN1X8 (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 90x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037557 (in base 10) 1KN1XP (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 98x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037569 (in base 10) 1KN1Y1 (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037571 (in base 10) 1KN1Y3 (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 120x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037583 (in base 10) 1KN1YH (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052037633 (in base 10) 1KN201 (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 180 compresse flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052037645 (in base 10) 1KN20F (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037052 (in base 10) 1KN1FW (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037203 (in base 10) 1KN1LM (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037379 (in base 10) 1KN1S3 (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037520 (in base 10) 1KN1WJ (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezioni:

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037013 (in base 10) 1KN1DP (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037025 (in base 10) 1KN1F1 (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037037 (in base 10) 1KN1FF (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037049 (in base 10) 1KN1FT (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037064 (in base 10) 1KN1G8 (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037076 (in base 10) 1KN1GN (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037088 (in base 10) 1KN1H0 (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037090 (in base 10) 1KN1H2 (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037102 (in base 10) 1KN1HG (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037114 (in base 10) 1KN1HU (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 120 (2x60) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037126 (in base 10) 1KN1J6 (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 180 (2x90) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037138 (in base 10) 1KN1JL (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 180 (3x60) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037140 (in base 10) 1KN1JN (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 200 (2x100) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037153 (in base 10) 1KN1K1 (in base 32);



«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 10x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037165 (in base 10) 1KN1KF (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 14x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037177 (in base 10) 1KN1KT (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037189 (in base 10) 1KN1L5 (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037191 (in base 10) 1KN1L7 (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037215 (in base 10) 1KN1LZ (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 84x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037227 (in base 10) 1KN1MC (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 90x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037239 (in base 10) 1KN1MR (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 98x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037241 (in base 10) 1KN1MT (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037254 (in base 10) 1KN1N6 (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 120x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037266 (in base 10) 1KN1NL (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 120 (2x60x1) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037278 (in base 10) 1KN1NY (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 180 (2x90x1) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037280 (in base 10) 1KN1P0 (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 180 (3x60x1) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037292 (in base 10) 1KN1PD (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 200 (2x100x1) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037304 (in base 10) 1KN1PS (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052037316 (in base 10) 1KN1Q4 (in base 32);

«2,5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052037328 (in base 10) 1KN1QJ (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037330 (in base 10) 1KN1QL (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037342 (in base 10) 1KN1QY (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037355 (in base 10) 1KN1RC (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037367 (in base 10) 1KN1RR (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037381 (in base 10) 1KN1S5 (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037393 (in base 10) 1KN1SK (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037405 (in base 10) 1KN1SX (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037417 (in base 10) 1KN1T9 (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037429 (in base 10) 1KN1TP (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037431 (in base 10) 1KN1TR (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 120 (2x60) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037443 (in base 10) 1KN1U3 (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 180 (2x90) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037456 (in base 10) 1KN1UJ (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 180 (3x60) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037468 (in base 10) 1KN1UW (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 200 (2x100) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052037470 (in base 10) 1KN1UY (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 10x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037482 (in base 10) 1KN1VB (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 14x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037494 (in base 10) 1KN1VQ (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037506 (in base 10) 1KN1W2 (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037518 (in base 10) 1KN1WG (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037532 (in base 10) 1KN1WW (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 84x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037544 (in base 10) 1KN1X8 (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 90x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037557 (in base 10) 1KN1XP (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 98x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037569 (in base 10) 1KN1Y1 (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037571 (in base 10) 1KN1Y3 (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 120x1 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037583 (in base 10) 1KN1YH (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 120 (2x60x1) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037595 (in base 10) 1KN1YV (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 180 (2x90x1) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037607 (in base 10) 1KN1Z7 (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 180 (3x60x1) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037619 (in base 10) 1KN1ZM (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 200 (2x100x1) compresse in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052037621 (in base 10) 1KN1ZP (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052037633 (in base 10) 1KN201 (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 180 compresse flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052037645 (in base 10) 1KN20F (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura:

RRL: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: diabetologo



Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 11 luglio 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04655**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dimetilfumarato, «Dimetilfumarato Medical Valley».***Estratto determina AAM/AIC n. 175 del 5 giugno 2026*

Codice pratica: MCA/2024/196.

Procedura europea n. IS/H/0652/001-002/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DIMETIL-FUMARATO MEDICAL VALLEY, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Medical Valley Invest AB, con sede legale e domicilio fiscale in Brädgårdsvägen 28, 236 32 Höllviken, Svezia.

Confezioni:

«120 mg capsule rigide gastroresistenti» 14x1 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052674013 (in base 10), 1L7HGX (in base 32);

«240 mg capsule rigide gastroresistenti» 56x1 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052674025 (in base 10), 1L7HH9 (in base 32);

«240 mg capsule rigide gastroresistenti» 168 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 052674037 (in base 10), 1L7HHP (in base 32).

Principio attivo: Dimetilfumarato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Laboratorios Liconsa, S.A. Avda. Miralcampo, N°7, Pol. Ind. Miralcampo, 19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni

«120 mg capsule rigide gastroresistenti» 14x1 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052674013 (in base 10), 1L7HGX (in base 32);

«240 mg capsule rigide gastroresistenti» 56x1 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052674025 (in base 10), 1L7HH9 (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione:

«240 mg capsule rigide gastroresistenti» 168 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 052674037 (in base 10) 1L7HHP (in base 32).

Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: neurologo.



Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 11 settembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04698

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di allopurinolo, «Allopurinolo Sandoz».

Estratto determina AAM/PPA n. 482/2026 del 31 agosto 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo II C.I.b), allineamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo agli stampati del prodotto di riferimento Zyloric relativamente al medicinale ALLOPURINOLO SANDOZ (AIC n. 039060) nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice pratica: VC2/2025/444.

Codice di procedura europea: FI/H/xxxx/WS/231.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. (codice fiscale 00795170158), con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Sturzo, 43, 20154, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04707



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azitromicina, «Azeptin».

Estratto determina AAM/PPA n. 471/2026 del 31 agosto 2026

Si autorizza la seguente variazione grouping:

tipo II - C.2.b: modifica dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispettivi paragrafi del foglio illustrativo ed etichettatura in linea con il medicinale di riferimento Zitromax;

tipo IA - E.5: eliminazione sito produttivo Bluepharma industry Farmaceutica S.A., S. Martinho do Bispo Coimbra relativamente al medicinale AZEPTIN nella confezione di seguito riportata:

038825016 - «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse.

Codice pratica: VN2/2026/41.

Titolare: Dymalife Pharmaceutical S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in - via Bagnulo n. 95 - 80063 - Piano di Sorrento - Napoli, codice fiscale 08456641219.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04708

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Approvazione delle linee guida proposte da ISPRA per la redazione dei piani di monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla qualità del suolo e sul carbonio nel suolo.

Si comunica che il 27 agosto 2026 è stato emanato il decreto del direttore generale domanda ed efficienza energetica di approvazione delle linee guida proposte da ISPRA per la redazione dei piani di monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla qualità del suolo e sul carbonio nel suolo, ai sensi l'art. 42, comma 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Detto provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'apposita sezione dedicata alla normativa di settore, al link seguente: <https://www.mase.gov.it/energia/fonti-rinnovabili-e-georisorse/biocarburanti-e-bioliquidi/sostenibilita/normativa>

26A04709

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «La Nostra Famiglia - Società cooperativa sociale», in Udine, senza nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1238 dd. 28 agosto 2026 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ex art. 2545-septiesdecies del codice civile, senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «La Nostra Famiglia - società cooperativa sociale» con sede in Udine, c.f. 03141830301, costituita il giorno 4 aprile 2024 per rogito notaio dott. Andrea Bacchelli di Udine.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

26A04696

Liquidazione coatta amministrativa della «Coopservizi Group FVG società cooperativa sociale», in Udine e nomina del commissario liquidatore.

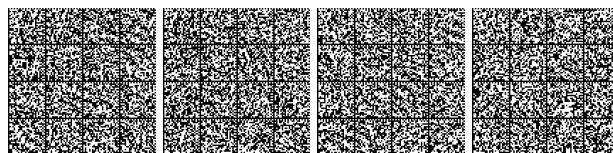
Con deliberazione n. 1239 dd. 28 agosto 2026 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile, della cooperativa «Coopservizi Group FVG società cooperativa sociale» con sede in Udine, C.F. 01985370277, costituita il giorno 30 gennaio 1985, per rogito notaio dott. Giacomo Pecorelli di Treviso, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Pobega, con domicilio eletto per la carica in Udine, piazza Garibaldi n. 4/C.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

26A04697

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*





€ 1,00

